

## XVII.

## TORNATA DEL 15 APRILE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari; Onorari degli avvocati e procuratori; e Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880 — Approvazione per articoli del progetto di legge per modificazione della legge 25 maggio 1876 N. 3124 sulla Sila di Calabria — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative all'esercizio della caccia e dell'uccellazione — Osservazioni del Senatore Pantaleoni — Risposte del Senatore Vitelleschi, Relatore, e del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Proposte del Senatore Casati di modificazione al titolo della legge — Osservazioni del Senatore Majorana-Calatabiano — Adesione del Ministro alla proposta Casati — Parole del Senatore Pantaleoni per fatto personale — Replica del Senatore Casati — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Ministro — Chiusura della discussione generale — Modificazione del titolo della legge — Approvazione dei tre primi articoli — Discussione dell'articolo 4° nella quale parlano i Senatori Cambray-Digny, Tabarrini Casati, Amari, Cencelli Pantaleoni, Pescetto, il Relatore e il Ministro — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 5° — Parlano sul 6° i senatori Casati, Cencelli, Cambray-Digny, Majorana-Calatabiano e il Ministro — Approvazione dell'art. 6° — Discussione sul 7°, i Senatori Cambray-Digny, Casati, Pantaleoni, il Ministro e il Relatore — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Spoglio delle votazioni fatte in principio di seduta e proclamazione del risultato — Ordine del giorno per l'indomani.*

La seduta è aperta alle ore 3 10.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia. Più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** È pervenuta al Senato una lettera del Municipio di Torino.

Invito il signor Senatore, *Segretario*, Casati a darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

« S. M. il Re ha dato al Sindaco la certezza del Suo intervento alla solennità dell'apertura della IV Esposizione Nazionale di belle arti (Arte antica e moderna ed Arte applicata alla industria), che avrà luogo in questa città nel giorno di domenica 25 corrente aprile.

« Il Sindaco ha avuto l'onore di presentarsi recentemente in Roma per invitare la Presidenza del Senato del Regno a volere assistere alla nazionale solennità anzidetta.

« La benevola accoglienza fatta alla preghiera del Sindaco, da esso riferita al Consiglio comunale, fa sperare alla intera rappresentanza ed a tutta la popolazione di Torino di vedere

soddisfatto il vivissimo desiderio che il Re si trovi circondato dai seggi dei supremi Corpi dello Stato.

« Credo mio debito inoltre di partecipare che nel mese di maggio, oltre alla consueta annuale Esposizione e fiera di fiori, frutti ed ortaggi, fissata pel giorno 5 nel giardino-aiuola della Cittadella, avranno luogo due solennità straordinarie.

« Nei giorni 1, 2 e 3 del detto mese di maggio, si aprirà nelle sale del Palazzo Carignano il Congresso artistico.

« Negli stessi giorni 1, 2 e 3 maggio, per disposizione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, col concorso della Provincia, del Municipio, nonchè della Camera di commercio ed arti e del Comizio agrario, avrà luogo nel locale della Regia Scuola veterinaria un'Esposizione Nazionale di animali grassi od atti all'ingrassamento.

« Infine nei giorni 6 a 12 settembre si terrà in Torino il terzo Congresso internazionale di igiene.

« Sarebbe anche per questo un onore insigne e per la città e per quanti verranno in essa da tutte le parti d'Italia e dall'estero a raccogliersi, qualora le Adunanze venissero rese più insigni dall'intervento della Presidenza del Senato del Regno.

« Colla massima osservanza

Torino, 8 aprile 1880. -

« Il Sindaco

« L. FERRARIS ».

A. S. E.

Il Presidente del Senato del Regno.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola in ordine a questa lettera, la Presidenza renderà grazie al Municipio di Torino del cortese invito; e provvederà perchè il giorno 25 corrente la rappresentanza del Senato accompagni S. M. il Re alla solenne apertura di quell'Esposizione.

#### Votazione di tre progetti di legge già approvati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca innanzitutto la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge già approvati per alzata e seduta nella precedente tornata:

1° Riforma di disposizioni del Codice di

procedura civile intorno ai provvedimenti formali e sommarî;

2° Onorari degli avvocati e procuratori;

3° Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore segretario Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte onde possano votare i signori Senatori che sopraggiungeranno.

#### Approvazione per articoli del progetto di legge: Modificazioni alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria. (N. 4).

È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo a *modificazioni alla legge 25 maggio 1876, numero 3124, sulla Sila di Calabria.*

I membri dell'Ufficio Centrale sono pregati di prendere il loro posto.

L'onorevole Ministro delle Finanze è rappresentato dal suo Collega, l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Interrogo l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia se accetta che la discussione si apra sopra il progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Accetto che la discussione avvenga sopra il progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI, dà lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla speciale.

Si rilegge l'art. 1°.

Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

#### Art. 1.

All'articolo 8 della legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria, è sostituito il seguente:

Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data

dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'art. 18 della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. (Approvato.)

#### Art. 2.

All'art. 15 della legge precitata è sostituito il seguente:

Nella città di Cosenza sarà istituito un Collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal Presidente del Tribunale civile di Cosenza, uno dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, uno dal Prefetto di Cosenza ed uno dal Prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai Comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il Demanio e i possessori delle terre ed i Comuni, non che fra questi e le popolazioni.

(Approvato.)

#### Art. 3.

Il Collegio arbitramentale dovrà entro tutto l'anno 1882 condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

#### Discussione del progetto di legge relativo alle disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione. (N. 12).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo alle « disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione ».

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, impedito da affari che non possono soffrire dilazione, non potrà intervenire al Senato se non che ad ora tarda. Ma, essendo presente a farne le veci il signor Ministro di Grazia e Giustizia, si intraprende la lettura del progetto.

E siccome il signor Ministro ha dichiarato di accettare sostanzialmente le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, così si darà appunto lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 1.

L'esercizio della caccia e della uccellazione è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge.

#### Art. 2.

Chiunque vuol esercitare una maniera qualsiasi di caccia e di uccellazione, deve munirsi di licenza e pagare a vantaggio del pubblico Erario, secondo il genere di caccia e di uccellazione che intende esercitare, la tassa designata dalla tariffa approvata con legge speciale, e contravvenendo, incorre nella pena fissata dalla legge stessa.

#### Art. 3.

Le licenze di caccia sono valide per tutto il regno e per un anno.

Non potranno esercitare la caccia le guardie

campestri o forestali, sia de' Comuni o stabilimenti pubblici, sia provinciali, sia dello Stato, come ogni altro agente che per ragione del proprio ufficio è obbligato a portar le armi.

#### Art. 4.

È proibita in qualsiasi tempo e luogo:

a) La distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova, e la cattura e la distruzione degli uccelli di nido, eccettuati quelli dannosi all'economia agraria e domestica indicati nella Tabella A;

b) La caccia di notte, in qualunque modo fatta, sia col fucile o colla balestra, sia col visco o pania, con le reti di qualunque forma e dimensione, e con qualunque altro strumento.

Nella notte è compreso il tempo che passa da un'ora dopo il tramonto a un'ora avanti l'alzata del sole;

c) La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitata, mentre il suolo è coperto dalla neve;

d) La caccia nei boschi, nei campi ed in qualsiasi altro luogo con tagliole, piediche, schioppi a scatto, trabocchetti come ancora con ogni altro ordigno che possa riuscire pericoloso alle persone;

e) La presa degli uccelli fatta mediante sostanze di qualunque specie velenose o inebbrianti, o impregnate di materie inebbrianti o velenose.

f) I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi, le trappole, le ce stole o gabbiuzze, gli archetti, nonchè la lanciatura per la caccia delle lodole, beccaccini e beccaccie;

g) Le paretelle ed in generale le reti mobili e portatili che si tendono sul terreno ed a traverso i campi, le macchie e le strade, le reti ritte e verticali lungo la riva del mare e tese di qualunque specie alle sorgenti, lungo i corsi d'acqua, nei ruscelli, torrenti, piscine e abbeveratoi.

I Consigli Provinciali e in loro mancanza le Deputazioni provinciali avranno facoltà di vietare la caccia col fucile lungo i corsi d'acqua, nelle sorgenti, nei ruscelli, nei torrenti e nelle piscine ove gli uccelli non acquatici si abbeverano durante le grandi siccità o quando con-

dizioni speciali dei luoghi o delle specie lo richiedano.

#### Art. 5.

Sulla proposta, od udito l'avviso delle Deputazioni provinciali e del Consiglio di Agricoltura, possono dal Ministero di Agricoltura essere esclusi tutti quegli altri modi di uccellazione che fossero riconosciuti troppo dannosi alla conservazione delle specie di uccelli stazionari, migratori e di passaggio.

#### Art. 6.

La caccia col fucile e l'uccellazione sono proibite dal 1° marzo, quella sino al 31 agosto, questa sino al 15 settembre. I Consigli Provinciali hanno però facoltà di allungare i termini del divieto. Hanno pure facoltà di autorizzare, nel tempo del divieto, ma non oltre il 15 maggio, nel perimetro della rispettiva Provincia, la caccia col solo fucile agli uccelli di passo, limitandola ai laghi, paludi, grandi fiumi, lagune e sulla spiaggia del mare in una zona non maggiore di un chilometro dalla riva dello stesso.

I Consigli Provinciali avranno del pari facoltà di autorizzare la caccia col solo fucile, in tempo di notte, degli uccelli palmipedi lungo i litorali, i terreni vallivi e nelle paludi.

Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata, a' termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli Provinciali, da' Prefetti previo pagamento della relativa tassa valevole per la stagione nella quale vien rilasciata, e per i luoghi nella licenza stessa indicati.

Queste licenze sono negate ai contravventori alla presente legge.

#### Art. 7.

I Prefetti possono sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate accordare speciali permessi in tempo di divieto e nei modi contemplati dall'art. 4 di questa legge per la distruzione di animali indicati nella Tabella A, feroci o nocivi alla pastorizia ed all'agricoltura.

Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia e designarne la contrada.

Il Ministero di Agricoltura può nell'interesse della scienza accordare speciali permessi temporanei di cacciare.

Art. 8.

Dopo otto giorni da che la caccia è proibita fino al termine del divieto non è permesso di trasportare, di esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare e di ritenere alcuna specie di volatili e quadrupedi selvaggi, ad eccezione degli uccelli di richiamo e di quelli pei quali si concesse nella rispettiva Provincia il permesso speciale di caccia nei termini dell'art. 6, ed in questo caso per quelle specie la proibizione incomincerà otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta.

Art. 9.

A nessuno è lecito d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del proprietario. Lo stesso è dei laghi e degli stagni di privata proprietà.

Il divieto è presunto:

a) Quando il fondo sia chiuso ai termini del Codice penale;

b) Quando il terreno sia seminato o vi sia raccolto pendente, sia di piante arboree, che erbacee.

Il divieto è espresso quando consta dall'apposizione lungo il fondo e singolarmente sulle strade che conducono ad esso, di un sufficiente numero di segnali portanti una iscrizione che indichi il divieto di caccia.

Può essere considerato come non cadente sotto l'applicazione di questo articolo, il fatto del passaggio dei cani sul terreno altrui, allorchè essi perseguitano una selvaggina scovata sul fondo o del loro padrone o di chi non ha fatto divieto di caccia, salvo l'azione civile in caso di danni.

Art. 10.

Chiunque si valga in tempo di divieto delle armi da fuoco per uso di caccia, è punito con pena pecuniaria di lire 10 a 200.

Coloro che esercitano l'uccellazione con reti ed altri ordigni consentiti, in tempo di divieto, sono puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa.

I cani segugi durante il divieto della caccia non possono lasciarsi vaganti, sotto pena di lire 10 a 30.

Coloro che esercitano l'uccellazione con reti ed altri ordigni consentiti, in tempo di divieto, sono puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della tassa.

Art. 11.

Coloro che esercitano la caccia o l'uccellazione in contravvenzione all'art. 4, e gli acquirenti della caccia o uccellazione stessa, sono puniti con una pena da 51 a 300 lire.

Art. 12.

I contravventori all'articolo 9 pel solo fatto dell'ingresso nel fondo altrui, sono puniti con una pena da lire 5 a 50, oltre i danni, interessi, se v'è luogo, e senza pregiudizio di pene maggiori stabilite dal Codice penale.

La pena è portata al doppio, ne' casi specificati alle lettere *a* e *b* dell'art. stesso.

Art. 13.

Le contravvenzioni all'art. 8 sono punite con una pena da 10 a 200 lire, oltre la perdita della cacciagione sequestrata.

La pena può essere estesa al doppio, ove la contravvenzione è commessa da cacciatori di professione, pollaiuoli, esercenti trattorie od alberghi, o da altri venditori di commestibili.

Art. 14.

Ogni sentenza di condanna pronuncia la confisca delle reti ed altri arnesi da caccia. Pronuncia egualmente la confisca delle munizioni e delle armi da fuoco nei casi di trasgressione all'art. 2, all'art. 6 e alla lettera *e*) dell'art. 4.

Se le reti, le armi, le munizioni ed altri ordigni di caccia non sono stati sequestrati, il trasgressore sarà obbligato a pagarne il valore nella somma che sarà determinata nella sentenza stessa, senza che possa essere al disotto di 50 lire. In caso di condanna, le munizioni e gli ordigni di caccia sequestrati sono venduti o distrutti, secondochè ordina la sentenza.

## Art. 15.

All'oggetto di accertare la contravvenzione di cui agli art. 4 e 8, sono autorizzate le perquisizioni, da eseguirsi nei termini di legge, presso i pollaiuoli e venditori di cacciagione, e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie ed i venditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti venditori di commestibili, nelle locande, trattorie e nelle osterie.

## Art. 16.

Le trasgressioni alla presente legge sono perseguitate d'ufficio dal Ministero Pubblico senza pregiudizio dei diritti conferiti alle parti lese.

Tuttavia, nel caso di cui all'art. 9, l'azione di Ufficio non può essere esercitata dal Ministero Pubblico senza che siavi la querela delle parti lese. Il querelante non è tenuto di costituirsi parte civile che nel caso voglia pretendere ai danni interessi.

## Art. 17.

La cognizione delle infrazioni alla presente legge, qualora non vi siano connessi reati di competenza delle Corti di Assisie o de'Tribunali, spetta ai Pretori.

## Art. 18.

Qualora uno stesso fatto trovisi in contravvenzione a varie disposizioni della presente legge, si cumuleranno le pene stabilite per ciascheduna disposizione violata, in modo però da non eccedere di oltre la metà il massimo stabilito per la contravvenzione più grave.

Ove poi si tratti di vari fatti distinti commessi da una stessa persona, sia nello stesso giorno, sia in giorni diversi, ha pure luogo la cumulazione delle pene, in guisa però da non eccedere mai il doppio del massimo sopra designato.

In caso di recidiva che presenti le circostanze anzidette, il contravventore può essere condannato al doppio delle pene in cui è incorso per la nuova contravvenzione.

## Art. 19.

I reati previsti dalla presente legge sono provati sia con processi verbali o rapporti, sia con testimoni in difetto di rapporti e processi verbali o in loro appoggio.

## Art. 20.

Il processo verbale di uno degli agenti pubblici, comprese le guardie giurate dei privati, quando sia dentro le 48 ore dall'accertata trasgressione depositato e giurato nelle mani del Pretore del mandamento o del Sindaco dove è stata commessa la trasgressione, fa fede in giudizio, salvo prova in contrario.

## Art. 21.

I processi verbali degli impiegati delle contribuzioni indirette e dei dazi di consumo, fanno egualmente fede sino a prova contraria quando, nel limite delle loro attribuzioni rispettive, questi agenti ricercano ed accertano i reati previsti dagli art. 4 ed 8.

## Art. 22.

I trasgressori non possono essere arrestati. Nulladimeno se sono travestiti, o mascherati, se rifiutano di far conoscere i loro nomi, o se non hanno domicilio conosciuto, sono condotti immediatamente davanti il Sindaco o Pretore del Mandamento, il quale si assicura della loro individualità.

## Art. 23.

La metà della pena pecuniaria e del valore degli ordegni confiscati dalla sentenza, appartiene all'agente o agli agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.

## Art. 24.

Coloro che commettono congiuntamente i reati di caccia, sono condannati solidalmente alle pene pecuniarie, danni, interessi e spese.

## Art. 25.

Nel caso di insolvibilità del contravventore, la pena pecuniaria è commutata negli arresti

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

o nel carcere a' termini del Codice penale, purchè gli arresti non eccedano il termine di giorni 15, ed il carcere non ecceda i giorni 30.

**Art. 26.**

Ovè i reati di cui nella presente legge, per qualunque motivo cadano sotto le disposizioni delle leggi penali generali e sieno da queste più gravemente puniti, è inflitta la pena dalle medesime comminata, ma non può mai essere applicata nel minimo grado.

Il contravventore è sempre tenuto al rifacimento del danno verso la parte lesa.

**Art. 27.**

Sia pel pagamento delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, sia pel risarcimento de' danni, il padre, la madre, e il padrone sono rispettivamente responsabili pei figli minori di età e domestici con essi conviventi.

**Art. 28.**

Ogni azione relativa ai reati previsti dalla presente legge, è prescritta col decorso di tre mesi, a contare dal giorno del reato.

**Art. 29.**

Per le contravvenzioni in materia di caccia, le quali non implicino altro reato e neppur quello del porto d'armi senza permesso, il contravventore è sempre ammesso a far cessare il procedimento a qualunque punto si trovi, purchè solo non sia pronunziata la sentenza, pagando la media della pena pecuniaria comminata per la relativa contravvenzione, e le spese già fatte. Se si tratta di violazione del divieto del possessore, è pure in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti.

**Art. 30.**

Restano abrogate tutte le leggi, decreti e ordinanze, tuttora vigenti sulla materia regolata dalla presente legge.

Sono pure aboliti tutti i privilegi di caccia, lesivi della proprietà privata.

**TABELLA A.**

**Uccelli.**

Aquile (le diverse specie).  
 Avoltoj (le diverse specie).  
 Falchi (le diverse saecie).  
 Gufo Reale (Strix Bubo, Lin).  
 Allocco di palude (Strix braciatus, Lin).  
 Smergo (Mergus albellus, Lin. M. serrator, M. merganser).

**Quadrupedi.**

Orso (Ursus arctos, Lin).  
 Lince (Felis lyns, Lin).  
 Lupo (Canis lupus, Lin).  
 Volpe (Canis vulpes, Lin).  
 Martora (Mustela martes).  
 Faina (Mustela foina).  
 Puzzola (Mustela putorius).  
 Donnola (Mustela vulgaris).  
 Gatto Selvaggio (Felis catus ferus).  
 Tasso (Ursus meles).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Io mi sono lusingato che fra tanti onorevoli Senatori, qualcuno altro più autorevole e addottrinato avesse voluto prendere la parola in una materia alla quale sono obbligato di dichiararmi quasi completamente estraneo.

Nondimeno, in difetto di altri, mi permetterò di fare alcune osservazioni sopra taluni punti di questo progetto di legge che mi paiono molto importanti.

Non dirò dello scopo della legge perchè tutti lo conoscete, nè della necessità di essa.

Abbiamo otto o dieci differenti legislazioni, ciascuna di queste composta di più editti e di molteplici notificazioni, per cui è indispensabile che si faccia una legge per tutta l'Italia.

Quindi non è certo sopra lo scopo della legge che io potrei fare qualche appunto, nè sopra la necessità di essa.

La legge attuale parte nel suo fondamento dal Diritto Romano, — quel Diritto che resta come imperituro monumento della mirabile sapienza di un popolo che seppe governare più

o meno il mondo intero, e che ebbe tale un senso del retto, che il suo Diritto è il fondamento del Diritto di tutti i popoli civili. L'attuale legge precisamente si fonda quasi interamente sopra ciò che a proposito della caccia ci conservarono le Istituzioni di Gaio.

Però credo che in questa legge non si siano seguite interamente le indicazioni della legislazione romana, tanto nell'estensione che la legge dovrebbe avere, quanto nell'applicazione che si dovrebbe fare ad essa delle pene.

Il presente progetto di legge parte dal principio che la materia della cacciagione sia *res nullius*, finchè non è uccisa o posseduta da qualcuno.

E questo principio certamente, se si riguardino gli animali migratori, specialmente volatili, è giusto. Ma, secondo me, siffatto principio non parrebbe troppo giusto, adeguato, quando lo si voglia applicare ad una seconda classe di animali, i quali hanno consuetudine di abitare permanentemente o per lungo tempo sopra terreni che appartengono a privati.

Il nostro progetto di legge a proposito del diritto dei proprietari adotta piuttosto le massime del Diritto Romano, quelle delle Istituzioni, cioè, di Gaio.... laddove dice: « *Plane, qui in alienum ingreditur, venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohiberi ne ingrediatur* ». (§ 22, *Just. de rerum divis*); accetta, vale a dire, che la caccia sia libera dappertutto, salvo che il proprietario non contesti di esercitarla sopra il proprio dominio.

Questo, invero, è ben lungi dal concordare con quello che si trova stabilito da quasi tutte le legislazioni del Nord, dove la caccia non è libera sul quel d'altrui non solo se contestata, ma vuolsi un permesso del proprietario che dia facoltà di cacciare sopra il terreno altrui.

Ad ogni modo, non è su questo punto che io ebbi intendimento di prendere la parola, ma l'ho presa perchè la legge, che discutiamo, a mio avviso, ha interamente obliato la parte più essenziale della legislazione antica, e molti interessantissimi atti, spettanti alla caccia, o almeno a materia relativa alla caccia.

Voi tutti conoscete come fin dalla più remota antichità, specialmente a' tempi de' Romani, gli animali siensi nutriti e cresciuti artificialmente. È singolare infatti che nella Relazione

della legge si citi appunto questa contingenza dove è scritto:

« *I Romani, amanti della caccia non tardarono a farsi costruire parchi chiusi da muro o da solide barriere, roborarai, leporaria* » ecc, ecc; e poi quando siamo alla dispositiva di legge questa parte è interamente obliata come se ai nostri dì non esistesse, questo che io mi permetterò di chiamare allevamento artificiale sia di animali indigeni o resi tali da noi. Esiste nelle così dette riserve ed a tutti sono note quelle dei beni della Corona i quali debbono essere soggetti a questa legge, mentre a me sembrerebbe che sia nell'intendimento del legislatore di fare una legge la quale comprenda tutti i casi.

Tanto più è necessario che questo caso sia contemplato dalla legge, giacchè nessun articolo della legge andrebbe a garantire questo allevamento artificiale. Non vi dirò a quanti animali gli antichi Romani lo estendessero ed a molti che mai appartennero al nostro suolo, e a quanti potrebbe essere introdotto.

Permettetemi solo che vi dica che, trattando questa questione, io sono ben lontano dal riguardare questo allevamento artificiale come una semplice questione di piacere e di lusso, pel ricco; poichè io credo che si facciano una grande illusione coloro, i quali, parlando delle ville e dei parchi dei Romani, pensano che tali parchi fossero un'ultroneo, un'abusivo impiego della proprietà, fatto a vantaggio di pochi signori. Se leggessero un poco di più gli antichi classici troverebbero che frequentemente i parchi apportavano molto maggiore prodotto e profitto dello stesso terreno coltivato a cereali o a prati. La coltivazione dei cereali a Roma, specialmente le granaglie, finiva quasi per non dare più nessun prodotto ai proprietari per le ragioni che tutti conoscono, che non siano digiuni della romana storia, e segnatamente per le distribuzioni gratuite nonche per il commercio o piuttosto per l'importazione a prezzo ridotto ed a ribasso delle provviste provenienti specialmente che facevasi a cura dello Stato dalle Sirti di Cartagine e dalla Sicilia prima, e poscia dall'Egitto. È certo che si trova, fra l'altrose non m'inganno in Varrone, che cita un Lucius Albutius, a cui il parco, dove aveva l'allevamento artificiale degli animali, dava più del terzo di quello che desse lo stesso terreno

coltivato a cereali o tenuto a prateria su quel di Alba.

Io temo forte che noi ci troveremo probabilmente in queste stesse condizioni agricole. Il libero commercio ci porta a contatto come con tutte le nazioni civili, così con territori immensamente superiori ai nostri nella produzione, e credo che saremo obbligati a fare non solo della piccola coltura intensiva, e soprattutto per mandarne i prodotti precoci in altri luoghi, ma credo che appunto una di queste colture molto utile e molto produttiva sarà probabilmente l'allevamento di questi animali, siano volatili, siano quadrupedi, che potremo esportare.

È dunque non di un lusso, ma di un'industria che io vi parlo quando mi occupo dell'allevamento artificiale.

Ora, questo allevamento può esso chiamarsi *res nullius*?

Certo, l'onorev. Ministro che siede a quel banco, rappresentante della giustizia, credo si levarebbe immediatamente, e giustamente, contro chiunque enunciasse questa pretesa.

E notate che per alcuni animali l'allevamento è indispensabile e di spesa non indifferente.

Ad esempio, i fagiani, come tutti sapete, devono allevarsi artificialmente, altrimenti non se ne avrebbe che pochi, e forse non se ne avrebbe affatto, perchè i medesimi sono soggetti a mille difficoltà per propagare. Di più il fagiano non cova che difficilmente nello stato di *cicurazione* o quasi addomesticamento.

Si è quindi obbligati a levare i nidi - e vedrete la ragione per il che io ve ne parlo - a prendere le uova, farle covare da una biocca artificialmente e poi nutrirli artificialmente, specialmente con vermi, giacchè allora prosperano molto, ingrassano, e se ne ha una buona raccolta.

Volete che tutto questo prodotto sia *res nullius*, e volete applicare ad una proprietà, cresciuta con propria fatica, con proprio capitale e colla propria opera, la legge ordinaria che riguarda i volatili emigratori che passano d'ordinario sul nostro territorio?

È assolutamente impossibile.

Dunque, secondo me, questo è un vuoto, una lacuna del nostro progetto che bisogna assolutamente riempire con parecchi articoli nuovi e correggendone parecchi di quelli che si propongono.

Dico che bisogna correggere parecchi articoli e anzitutto vi citerò l'art. 8.

L'art. 8 dice:

« È vietato in ogni tempo di trasportare, esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare, di ritenere uova, covate ed uccelli di nido ed i piccoli dei quadrupedi selvaggi non dannosi all'uomo ».

Ma come volete che la fagianeria si faccia, se non date la facoltà di prendere le uova, di portarle in altro luogo e di coltivarle artificialmente?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Questa prima parte dell'articolo è soppressa.

Senatore PANTALEONI. È vero, mi accorgo che questa parte è soppressa, ma vi resta sempre la seconda parte che suona così:

« Dopo otto giorni da che la caccia è proibita fino al termine del divieto non è permesso di trasportare, di esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare e di ritenere alcuna specie di volatili e quadrupedi selvaggi, ad eccezione degli uccelli di richiamo e di quelli pei quali si concesse nella rispettiva Provincia il permesso speciale di caccia nei termini dell'art. 6, ed in questo caso per quelle specie la proibizione incomincerà otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta ».

Or bene, se non si possono comprare, ritenere quadrupedi selvaggi o volatili, come volete tenere riserve, allevamento artificiale, insomma esercitare questa industria dei parchi e delle uccellerie?

Ed ora parlerò appunto di questa seconda parte; ma prima di tutto lasciatemi finire di esporvi le mie considerazioni sull'allevamento artificiale e sul modo di riguardarlo nella legge.

La nostra legge non ammette che delle ammende o delle multe per i reati di caccia, ossia essa non li riguarda che come contravvenzioni.

Ma quando si tratta di proprietà è egli possibile sottoporre un vero e proprio furto, quale il reato diviene, alla pena di una semplice ammenda?

Supponete che taluno faccia un allevamento artificiale di camosci, di cervi, di daini, di fagiani; or bene, quando condannerete ad una multa di 50 a 200 lire chi vi abbia ucciso due

daini, egli non avrà pagato neppure il terzo, il decimo forse del danno.

V'ha di più: in nessuna parte della legge si dice che vi sia la confisca dell'oggetto che io chiamo veramente *rubato*, perchè, ripeto, trattandosi di violazione della proprietà si entra nella vera ragione del furto. Or bene, volete a questa violazione di proprietà applicare una semplice ammenda, come ad una contravvenzione, e neppure confiscare l'oggetto?

Ma io me ne riporterò alla legge romana, citata precisamente nella stessa Relazione, dove si dice che in questo caso il proprietario poteva esercitare l'*actio furti*.

Dunque in questo caso parmi che il legislatore sarebbe obbligato ad applicare le disposizioni di legge relative al furto, e sfido che vogliate fare altrimenti, trattandosi di proprietà private di un prodotto generato dall'impiego del proprio capitale, accresciuto dal lavoro, ossia i veri titoli di ogni industria. E pure nel progetto di legge sottoposto al nostro esame si parla sempre e solamente di un'ammenda.

A questo proposito permettetemi di citarvi l'art. 624 del nostro Codice penale, il quale dice:

« Il furto di aratri e di attrezzi aratori, di prodotti, frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate dei boschi, di alveari d'api, di piante nei vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, di mercanzie, ecc., sarà punito colla pena del carcere non minore di mesi 6 se è stato commesso di giorno, e non minore di un anno se di notte ».

Quando applicate persino quest'articolo al furto delle piante, come si fa non applicarlo per il furto di animali che sono cresciuti con tanta difficoltà ed hanno un valore di 30, 40 o 60 volte maggiore?

Dunque mi pare che abbiamo un vuoto nell'applicazione della legge attuale che per conseguenza conviene riempire.

Ho accennato anche ad un'altra circostanza, ed è questa: che nel progetto di legge non si è contemplata mai la confisca dell'oggetto derubato, ed era giusto quando si trattava di una cosa considerata come *res nullius*. Ma se c'introducete questo titolo relativo agli allevamenti, e l'introdurlo mi pare indispensabile, bisognerà

pure che vi introduciate anche la confisca della cosa rubata, altrimenti tornerebbe conto l'andare a rubare, perchè l'ammenda è minore del valore dell'oggetto rubato quando questo dovesse appartenere al delinquente.

Vi è ancora un'osservazione che io intendo sottoporre alla vostra considerazione.

Siccome io considero questo allevamento non solamente come un'occasione di piacere, ma anche come un lucro, come un'industria, possiamo veramente dire che nei mesi o meglio nei periodi di tempo in cui la caccia è proibita, sia proibita la vendita e l'esportazione di questi che io considero come veri prodotti di un'industria agricola? Se ponete questo divieto voi danneggiate l'industria, perchè credo che un gran vantaggio di quest'industria stia specialmente nell'ingrasso dell'animale, come per esempio l'ingrasso del lepore, dei tordi, nella stagione in cui si vorrebbe che non avesse luogo la vendita. È appunto in questi periodi che torna molto più conto a vendere questi prodotti di artificiale allevamento.

I tordi della Sabina, che erano celebri nell'antichità, si vendevano a 3 lire fuori di stagione.

In un serbatoio, in un'*aviarium*, ve ne erano 5,000; ora erano 15,000 lire fatte con molta facilità e vedete quindi se non si tratti di lucro e di vera industria.

Se si dovessero vendere unicamente sul posto forse vi sarebbero due difficoltà; la prima che potrebbero questi animali esser considerati come presi contro la legge; secondo, che non si otterrebbe quel prezzo che si potrebbe ottenere mandandoli all'estero.

Ho fatto questi semplici appunti per sottoporli all'onore. Ministro e all'Ufficio Centrale; se questi faranno loro buon viso tanto meglio, se no, li abbandono intieramente ed in ogni caso poi io non voglio rompermi il capo a modificare gli articoli.

Qui avrei finito; se non che avendo l'onore di avere fra noi l'onore. Senatore che da Ministro ha presentato pel primo la legge che discutiamo, desidererei di rivolgergli una domanda, una preghiera se vuole.

Trovo nella Relazione accennata una cosa che per mia istruzione vorrei vedere chiarita.

Là è detto:

« Ma il diritto di caccia fu trasformato; i Goti,

i Longobardi, gli Svevi fecero della caccia un privilegio per essi ».

Io, che volete? ho fra le mie manie quella di studiare un po' le leggi dei barbari.

Fra tutte le leggi dei Longobardi, quelle di Rotari, di Rachi, di Aistulfo e di Liutprando e neppure nella Lombarda non ho potuto mai trovare una sola menzione di legge di caccia, o di articoli che si riportassero a leggi di caccia.

I Longobardi vivevano nelle città, e per quanto io sappia della storia loro, non erano affatto devoti alla caccia.

Quando non conosciamo abbastanza delle leggi dei Longobardi ricorriamo quasi sempre a quelle degli Anglo-Sassoni i quali, una volta entrati in Inghilterra, furono obbligati ad adottare presso a poco la stessa legislazione dei Longobardi.

Ora, fra gli Anglo-Sassoni, per quanto io ci abbia studiato, non solamente non vi era legge forestale, ma la legge forestale fu introdotta da Guglielmo il Conquistatore; fu una delle grandi ragioni dell'inimicizia e della lotta fra i Sassoni e il Conquistatore.

Tutti avete letto l'Ivanohe, e sapete come sir Walter Scott sia il più grande conoscitore dei secoli di mezzo.

Per quello che riguarda l'Inghilterra, Sir Walter Scott ha descritto questa lotta in quel sublime poema più che romanzo; ma fra noi non fu così e non risulta affatto che ai vinti fosse proibita la caccia nel regno Longobardico.

Anzi, per quanto io mi conosca, (non pretendo di essere erudito, mi metto assai volentieri nella classe degli ignorantissimi), vi sono delle carte del X e XI secolo da cui risulta che era lecita la caccia ai vinti, e solamente si dovevano pagare, se in terreno altrui, per l'orso la testa e una zampa, per la volpe la pelle e per il lupo non mi rammento quale altra parte.

Dunque veramente non crederei che questa citazione della Relazione sugli usi e leggi dei Longobardi per la caccia corrisponda alla verità storica; voleva quindi chiedere soltanto all'onorevole Majorana-Calatabiano se realmente a questa asserzione sia arrivato in seguito a studi profondi fatti sulla materia oppure se sia una di quelle asserzioni che è stata fatta da quelli che hanno redatto la Relazione, e solo

firmata da lui, perchè suppongo che non abbia redatto la Relazione lo stesso Ministro, il che quasi mai avviene. È una semplice curiosità che naturalmente non ha rapporto colla legge; ma trattandosi di cosa che riguarda la nostra storia in atto ufficiale amerei di essere chiarito, e con questo ho finito.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'onor. Senatore Pantaleoni in sostanza non ha oppugnato il progetto di legge, ma, a quanto mi pare, egli ha solamente rilevato in esso alcune mancanze.

Ora questo progetto di legge è composto di due parti principali, che tendono ambedue a preservare la selvaggina, e possibilmente ad introdurre all'uopo alcune disposizioni che permettano di moltiplicarla nel Regno.

La prima parte, dal primo articolo all'articolo ottavo, è composta di tutte le disposizioni che tendono a regolare il tempo ed i modi di caccia; ed il Senatore Pantaleoni non ha mosso su questa prima parte alcun appunto.

Dall'articolo ottavo in poi, si comprendono disposizioni di varie specie e, fra le altre, importantissima quella che riguarda il rispetto della proprietà.

Gli appunti del Senatore Pantaleoni si riferiscono particolarmente a preservare maggiormente la proprietà privata, in ragione degli allevamenti.

L'Ufficio Centrale si è preoccupato di questa questione, ed è a questa preoccupazione che si deve la soppressione del primo comma dell'articolo ottavo, che era sfuggita all'osservazione del Senatore Pantaleoni.

È parso all'Ufficio Centrale che dal momento che la proprietà privata può esser tutelata in rapporto al diritto di caccia, questa stessa misura già in parte tuteli gli allevamenti; ma nello stesso tempo esso riconosce che questa non è certamente l'ultima parola che si possa pronunciare su tale argomento.

Noi abbiamo trovato un progetto di legge che nell'insieme corrisponde allo scopo che si prefiggeva, e lo abbiamo accettato con quelle modificazioni che vi si riscontrano. L'Ufficio Centrale però è ben lontano dal rifiutarsi assolutamente di accettare altre proposte che potessero esser suggerite, le quali valessero a

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

migliorarlo, e particolarmente nello scopo di sviluppare gli allevamenti.

È incontestabile che qualunque limite si possa imporre per la caccia degli animali di loro indole selvaggi, per molte cause e generali e locali queste limitazioni riescono di poca efficacia a preservarne le specie. Riesce invece più facile il proteggere gli allevamenti artificiali.

Infatti, in Inghilterra, in Francia, in Germania si sono ottenuti meravigliosi risultati, si sono riprodotte e migliorate specie, che sarebbero altrimenti o rare o scomparse da lungo tempo, in un numero assai maggiore di quello che non lo sarebbero quando fossero rimaste allo stato naturale e selvaggio.

Quindi non v'ha dubbio che l'allevamento merita speciale tutela, ed è vero altresì che in questo progetto di legge un solo articolo se ne occupa indirettamente, l'articolo 9. E quindi noi non siamo alieni, lo ripeto, d'introdurvi tutti quei miglioramenti che potessero giovare a proteggerlo. Ma il luogo acconcio sarà quando verrà in discussione l'articolo 9.

Così egualmente pregherei l'onorevole Pantaleoni di fare lo stesso per quello che riguarda le penalità, di riservarsi cioè a parlarne quando appunto verranno in discussione gli articoli che le stabiliscono; vedrà l'onorevole Pantaleoni che le penalità, quali risultano dal progetto emendato dall'Ufficio Centrale, possono forse corrispondere abbastanza agli scopi che egli si prefigge.

Io quindi pregherei l'on. Pantaleoni a voler rinunciare al progetto annunziato nell'ultima parte del suo discorso, cioè di lavarsene le mani; ed aspettare l'occasione di parlare dei vari soggetti sui quali egli ha fatto degli appunti, allorché si verrà alla discussione degli articoli ai quali gli appunti stessi si riferiscono.

Concludo, prendendo impegno per parte dell'Ufficio Centrale, sì per quel che riguarda gli allevamenti, come per le penalità, di accogliere e discutere agli articoli relativi le modificazioni che venissero presentate, lieto se con l'accordo dell'on. Ministro potrà migliorare la presente legge; solo l'Ufficio Centrale dovrà domandare venia al Senato se avrà bisogno di un poco di tempo per esaminare quelle modificazioni che per avventura venissero proposte.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Io comincio dal chiedere scusa al Senato se non ho potuto oggi presentarmi a tempo e prima che cominciasse la discussione della legge sulla caccia.

Ero impegnato alla Camera dei Deputati in una discussione di molta importanza.

Credeva che la discussione della legge sulla Sila avrebbe richiesto maggior tempo. Invece è finita molto presto, e sono così rimasto deluso nella mia aspettativa.

A questo inganno in cui sono caduto, le Signorie loro devono attribuire il ritardo in cui sono incorso, e confido nella loro benevolenza.

Io mi compiaccio innanzi altro che la proposta del Ministero abbia incontrato, nelle sue parti importanti ed essenziali, la buona accoglienza dell'Ufficio Centrale, come spero incontrerà quella del Senato.

Non mi pare quindi necessario entrare nella disamina dei principî generali, che informano questo progetto di legge.

E siccome sembrami che su di essi l'accordo sia completo, così, quando verrà in discussione ciascun articolo, spero che potremo pure metterci d'accordo e vedere se si possano accettare le modificazioni che vengano proposte dall'Ufficio Centrale, come quelle altre, che, per avventura, venissero presentate dai banchi degli onorevoli Senatori.

Perciò io conchiudo ringraziando il Senato che ha voluto accettare in massima il progetto di legge, e riservandomi di esprimere alla discussione di ciascun articolo l'opinione mia intorno alle modificazioni proposte.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Io vorrei solo rivolgere una piccola osservazione all'onorevole Ministro sul titolo di questa legge.

Il titolo della legge è: « *Disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione* ». Io vorrei domandare se la parola *caccia* non pare abbastanza comprensiva da potersi sopprimere

la parola *uccellazione*, e intitolare la legge semplicemente: « *Disposizioni per l'esercizio della caccia* ».

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onor. Senatore Pantaleoni ha rivolto, a me personalmente, una domanda di spiegazioni intorno ad uno dei tanti accenni di carattere storico contenuti nella Relazione del progetto ministeriale della legge che discutiamo.

Ma egli ha soggiunto che cotesta domanda non ha a che fare con la legge. Onde mi pare che, invece di rivolgersi all'autore della proposta legge, il quale omai non è più tale, poichè ne è oggi proponente responsabile l'attuale Ministro che l'ha ripresentata, avrebbe dovuto rivolgersi al Senato, pregandolo di consentire che si facesse un po' di accademia. Invero, se l'osservazione dell'onor. Pantaleoni avesse una qualche connessione con alcuna delle disposizioni della legge, pur non trovando perfettamente corretta la domanda ad uno che non è più Ministro nè proponente, l'avrei giudicata opportuna nella discussione.

Ma l'onor. Pantaleoni non si è fermato alla domanda: ha voluto ragionare sul dovere della risposta; e non ha avuto difficoltà di asserire che, se chi ha apposto la firma alla legge (e questo è un concetto che si estende con molta maggior ragione all'attuale Ministro) ne ha fatto uno studio profondo, in tal caso risponderà.

Certo io non posseggo il segreto della scienza enciclopedica che consente all'onorevole Senatore Pantaleoni di parlare con tanta disinvoltura così intorno a materie filosofico-sociali, come intorno ad argomenti tecnici di ogni maniera.

Io non ho vergogna di affermare che non sono enciclopedico, nè profondo in alcuna disciplina...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... ma quando egli pretende che non rispondendogli su ciò che desidera, avessi, ad un lavoro da me presentato quale Ministro, potuto limitarmi ad apporvi la firma, io gli dirò che non gli devo alcuna risposta.

Onorevole Pantaleoni! Io non appongo la firma che negli scritti che ho studiato, e ordinaria-

mente in quelli che compongo. E ne ho date le prove.

Leggi diverse sono state presentate in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e sono state oggetto di larghe e serie discussioni. Io rispondo dunque della legge che è in discussione; rispondo dei principî ai quali essa è informata, e delle formole dei singoli articoli. Rispondo della legge nella lettera ed anche nello spirito: ma soggiungo che non rispondo che come ultimo dei membri dell'Ufficio Centrale.

La mia qualità di Ministro non è più: un nuovo Ministro responsabile ha onorato della sua firma il progetto che era mio. D'altra parte, dovrò forse soggiugnere che il fatto della presentazione di quel progetto, non importa che me ne sia dichiarato autore esclusivo? Nel volume stesso che lo contiene, sono annessi altri progetti di legge, è tracciata la parte storica, esposta la parte tecnica, riprodotti i documenti nostrani e stranieri, che provano lo studio condotto in proposito da lunghi anni, di guisa che una gran parte del lavoro presentato al Senato è una compilazione; e dai principî in fuori, che sono coordinati colle altre leggi, che ebbi l'onore di proporre e di veder votate nel 1877, principî mantenuti e osservati anche nella legge che discutiamo, la maggior parte degli articoli sono informati agli studi antecedenti.

Io non potrei perciò, nemmeno col silenzio, rendere possibile si supponesse, avere io la pretesa di essere l'autore assoluto, cioè di ogni parte e d'ogni motivo della legge da me presentata.

Il Parlamento ha avuto, in altre occasioni, altri miei progetti di legge che fanno parte del Codice economico del paese, e più specialmente la legge forestale e quella della pesca, promulgate da tre anni; e conosce com'io studi e tratti quelle materie.

Se l'onor. Pantaleoni, frattanto, ha curiosità o interesse d'illuminarsi sulla origine dell'affermazione storica - ch'egli ha impugnata - lo prego di rivolgersi all'attuale Ministro, il quale non potrà avere difficoltà di mettergli sott'occhio gli svariati materiali e i molti volumi che si sono raccolti e consultati nello studio e nella compilazione della legge in esame. Egli troverà che, se una legge forestale nei tempi a cui accenna la Relazione non esisteva, molto meno

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

vi era una legge sulla caccia: ma, se non vado errato, nella Relazione non si è parlato di leggi sulla caccia, bensì di mutazioni che il diritto affatto naturale della caccia subì dopo l'invasione dei barbari. Vedrà così che, pur mancando dei Codici sulle caccie, non mancano però delle tracce di consuetudini e di leggi, su quelle e su altre materie di ordine economico, perfino nei tempi più remoti. E con questo termino rispetto all'onorev. Pantaleoni.

Mi permetto poi, con la venia dell'onorevole Ministro, di rispondere una parola all'onorevole Casati.

Quanto a me individualmente non ho nessuna difficoltà che si tolga la parola *uccellazione*, quale parte del titolo della legge. Ma devo dire la ragione per la quale questa parola fu aggiunta all'altra: *caccia*.

Se l'onorevole Casati vuol compiacersi di indagare la significazione propria dell'una e dell'altra voce, state adoperate come titolo del progetto di legge, si convincerà che tecnicamente e letterariamente l'una non abbraccia propriamente la materia dell'altra. Giuridicamente, quando noi lo vogliamo, ed anzi dico, come si è costumato, giuridicamente riconosco che la parola *caccia* le comprenda tutte e due, ma tecnicamente e letterariamente, ripeto, non è così...

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALALABIANO...: Onde il motivo pel quale furono adoperate entrambe. Però, ove l'onorevole Casati volesse fare le relative ricerche, si convincerebbe che è eminentemente propria e tecnica la parola *uccellazione* per una specie di caccia, e propria rimane e particolare la parola *caccia* per il resto.

La proprietà della parola *uccellazione* certo non si può mettere in dubbio, dappoiché scrittori classici italiani, riproducendo il significato della parola latina *aucupatio* che vi corrisponde, e tra gli altri il Dino Compagni, l'adoperano precisamente per significare l'esercizio dell'uccellare, cioè della caccia agli uccelli, che è il significato appunto in cui l'adopera la legge; mentre la voce *caccia* rispondente a *venatio*, è usata per significare quella delle selvaggine. Ma siccome ritengo che nel nome generico di *caccia* o *cacce*, possa abbracciarsene tutte le maniere, così riconosco che conferirebbe, se non altro,

alla semplicità del titolo, il togliere la seconda voce.

Su questo anche potrà dare il suo parere l'onorevole Ministro; ma, ripeto, io non credo essenziale la seconda voce al titolo della legge.

MIGELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MIGELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Non ho difficoltà a restringere il titolo di questo progetto di legge, pur ritenendo esattissimo ciò che l'onorevole Majorana ha dichiarato riguardo alle parole *caccia* ed *uccellazione*.

La parola *caccia*, che corrisponde alla antica latina *venatio*, sotto la quale si intendeva la uccisione o presa della selvaggina con le frecce, è una cosa diversa dall'uccellazione od *aucupatio*, ossia la presa della selvaggina con le reti e i lacci.

Ma poichè nell'uso la parola *caccia* ha un significato largo da comprendere così l'una come l'altra maniera di prendere la selvaggina, e siccome è certo che anche intitolando questa legge solo *della caccia*, tratteremo pure *dell'uccellazione*, importerà poco il titolo, purchè contenga le disposizioni che riguardano l'uccellazione che sono, rispetto allo scopo che la legge si prefigge, più importanti di quelle che riguardano la caccia nel senso stretto, la quale una volta si esercitava con fucile, con balestra e con altre armi simili, e che non comprendeva la presa degli uccelli con reti, trabocchetti, e via discorrendo.

Se questa legge s'intitolerà adunque soltanto della *caccia*, non vi sarà nulla di male, purchè le disposizioni rimangano quali sono. In tal guisa resterebbe soddisfatto l'onorevole Casati, senza che danno alcuno ne venisse recato nè alla legge, nè alle conseguenze di essa.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Pantaleoni per un fatto personale.

Senatore PANTALEONI. Duolmi di non poter ringraziare l'onor. Majorana-Calatabiano della risposta da lui datami.

Io non credeva di offenderlo, nè di offendere alcuno, indirizzandogli delle dimande per mera curiosità scientifica, avendo già dichiarato che esse versavano sopra materia la quale non aveva nulla a che fare con la legge. Chiesi solo in cortesia se una citazione, che si trova

nella Relazione, era corretta o no, o se aveva egli qualche documento in proposito, poichè mi avrebbe giovato il conoscerlo.

Ho imparato invece che io ho mille torti in occuparmi di tante materie, che dovrei limitarmi ad una sola, e che egli non sa il perchè io parli di tante.

La spiegazione vera gliela dà l'Aula in che sediamo.

Io faccio il mio dovere; sono in Senato, e parlo delle leggi che si dibattono in Senato; e se mi adopro ad acquistare qualche nozione, è certo l'ultima delle cose alle quali potessi attendermi, quella che vi sia qualcuno al mondo che si arroghi il diritto di rimproverarmene.

Del resto, io non domanderò certo all'onorevole Ministro se, presentando egli la legge, siasi occupato del particolare argomento, dei Longobardi, iscritto nella Relazione alla quale io alludo.

Io lo domandava all'onorevole Majorana-Calatabiano perchè l'aveva presentata egli stesso. Nè credo che il Ministro sia responsabile perfino se nella Relazione ci siano errori di ortografia o di storia. Per conseguenza non ho inteso di portargli accusa di sorta, e se poi il modo di rispondere dell'onorevole Majorana-Calatabiano ad una mia preghiera sia stato quello che si usa qui in Senato, io lascio agli onorevoli Colleghi il deciderlo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI. Io ringrazio l'on. Ministro e l'on. Majorana-Calatabiano, il quale, a nome dell'Ufficio Centrale, ha accettato che il titolo del progetto di legge in discussione rimanesse: *Disposizioni per l'esercizio della caccia*.

Ma debbo avvertire che non ho detto che la parola *uccellazione* non fosse di buona lingua e che non avesse pure un significato preciso.

Ho detto che la parola *caccia* mi pareva sufficiente, perchè più comprensiva, abbracciando tutti i generi di caccia.

D'altra parte osserverò che l'Ufficio Centrale stesso, ed il Ministro altresì, nel progetto di legge non si sono attenuti precisamente ad una classificazione della caccia e dell'uccellazione, perchè alla lettera e dell'art. 4 è detto:

« La caccia nei boschi, nei carpini ed in qualsiasi altro luogo, con tagliole, piediche, schioppi

a scatto, trabocchetti ed altri ordigni che possono riuscire pericolosi alle persone ».

Qui adunque la parola *caccia* è detta precisamente in quel senso in cui l'on. Senatore Majorana-Calatabiano ha detto che si dovesse adoperare la parola *uccellazione*.

Nel mentre adunque ringrazio di avere acconsentito che il titolo fosse semplificato, accennerò che bisogna tenerne calcolo anche nel rimanente della legge, dove si dice *caccia* e *uccellazione*.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Cambrey-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io credo opportuno di fare nella discussione generale un cenno al Senato di alcune modificazioni, intorno alle quali ho in questi giorni richiamato l'attenzione dell'Ufficio Centrale, il quale non se ne è occupato che ieri, e per conseguenza non ha potuto farne proposta nella Relazione. Si tratta di modificazioni che in fatto non alterano l'economia della legge, e che non hanno bisogno di molte parole per essere spiegate, e si potrebbe anche aspettare a parlarne ai rispettivi articoli.

Se non che sono modificazioni che, secondo me, hanno una grande importanza, e ad una di essa si è in certo modo avvicinato l'onorevole Senatore Pantaleoni nel suo discorso.

Per lo che ho creduto di non attendere la discussione degli articoli per avvertire il Senato e l'onorevole Ministro di queste modificazioni o aggiunte che si vorrebbero fare.

In poche parole, per essere breve, e non abusare della pazienza dei miei Colleghi, ne dirò gli argomenti:

Uno, è un'antica questione che il progetto di legge ha trascurato, e che, secondo me, forma una lacuna del progetto di legge; si tratta della caccia degli stambecchi.

Nell'antico Regno Sardo, fin dal 1831, vi era una regia patente, una legge, che proibiva assolutamente la caccia degli stambecchi.

Ognuno sa che lo stambecco (scientificamente la *capra ibex*) è un animale rarissimo, il quale viveva anticamente su tutte le nostre Alpi, ma che ora è ridotto solamente nel gruppo del Gran Paradiso, e non esiste più in tutta la Svizzera, nè in tutte le altre regioni delle Alpi italiane e francesi.

Questo animale si riproduce con una certa

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

difficoltà, e non si trovò altro modo per mantenerne la specie, che la proibizione assoluta di cacciarlo.

Nel 1853, quando si ritoccarono in alcune parti le leggi di caccia in Piemonte, fuvvi un Deputato savoiardo, il signor Martinet, che propose di abolire la proibizione della caccia degli stambecchi; e allora ebbe luogo una discussione alla Camera, precisamente l'8 giugno 1853, nella quale il Governo si oppose alla proposta abolizione.

Furono addotte tutte le ragioni che ci erano di mantenere la proibizione della caccia dello stambecco, e fu mantenuta.

Ora, questa legge, abrogando coll'ultimo articolo tutte le leggi e disposizioni anteriori, verrebbe ad abolire anche cotesta disposizione e la conseguenza inevitabile sarebbe la distruzione della specie dello stambecco in Europa.

Quindi io credo che meriti conto il pensarci e convenga introdurre a suo luogo una parola per tenere ferme quelle antiche disposizioni che sono in vigore in Piemonte per la caccia degli stambecchi.

Questa è una prima parte, e la proporrò all'articolo opportuno.

La seconda cosa riguarda appunto gli allevamenti.

Allevamenti non se ne possono ottenere senza alcune disposizioni che costituiscono la facoltà di fare le riserve di caccia, e con certe condizioni e in certe estensioni.

Io credo che nel corso della legge si possa introdurre qualche disposizione a questo proposito, e segnatamente là dove si tratta dei tempi di divieto; perchè in certe riserve, specialmente nelle grandi riserve, come quelle per esempio della Casa Reale, è impossibile stare sei mesi senza la facoltà di ridurre, occorrendo, il numero degli animali.

Io ho visto, e so per esperienza che, per esempio, nelle riserve di S. Rossore e di Coltano, è stato necessario di cacciare i daini, anche in divieto, per evitare che distruggessero praterie e boschi, perchè si erano troppo moltiplicati.

Ora, questa è una cosa che bisogna prevedere; bisogna che nella legge qualche disposizione ci sia, che permetta di moderare certi sviluppi della specie nei luoghi riservati e dove si fa l'allevamento.

Anche di questo farò una proposta nel corso della discussione, e l'onor. Ministro ed il Senato vedranno se converrà di accettarla.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, come ha potuto vedere, non ha difficoltà di accettare la riduzione del titolo della legge, semplicemente a: « Disposizioni per l'esercizio della caccia ». Però faccio osservare che questo porterà alcune inevitabili modificazioni nella redazione degli articoli, e che forse sarebbe opportuno che il Senato lasciasse la facoltà all'Ufficio Centrale di farle, perchè non vorrei che facendole seduta stante, sfuggisse qualche cosa e si facesse qualche articolo meno corretto. Ad ogni modo l'Ufficio Centrale accetta il cambiamento e riduzione del titolo.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Cambray-Digny sono degne di considerazione, perchè appoggiate sopra argomenti ben gravi.

Giacchè l'esistenza dello stambecco si è ridotta all'estremo limite, pare sia utile, anche per la scienza e per la storia naturale, che non sparisca interamente questa specie.

Io credo che quando saremo alla discussione degli articoli potremo trattare di questo argomento. Però fin d'ora dico che accetto la proposta, non meno degna di considerazione dell'altra che riguarda cacce riservate, perchè quando si concede ad un cittadino di avere una caccia riservata, bisogna pure accordargli quei diritti che sono necessari perchè egli possa mantenere in buone condizioni la selvaggina. Allorchè vi è un'esuberanza di animali, bisogna pure si provveda a ristabilire l'armonia delle parti.

Di ciò discorreremo all'articolo opportuno e spero ci troveremo d'accordo coll'onor. Digny e colla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione speciale sugli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura dell'articolo 1.

## Art. 1.

L'esercizio della caccia e della uccellazione è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro e l'Ufficio Centrale sono d'accordo che si debba solamente dire: L'esercizio della caccia è soggetto, ecc.?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Sì, siamo d'accordo che si debba dire:

L'esercizio della caccia è soggetto alle condizioni, ecc.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 1 per porlo ai voti:

L'esercizio della caccia è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge.

Chi intende di approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

## Art. 2.

Chiunque vuol esercitare una maniera qualsiasi di caccia, deve munirsi di licenza e pagare a vantaggio del pubblico erario, secondo il genere di caccia che intende esercitare, la tassa designata dalla tariffa approvata con legge speciale, e contravvenendo incorre nella pena fissata dalla legge stessa.

(Approvato).

## Art. 3.

Le licenze di caccia sono valide per tutto il regno e per un anno.

Non potranno esercitare la caccia le guardie campestri o forestali, sia de' Comuni o stabilimenti pubblici, sia provinciali, sia dello Stato, come ogni altro agente che per ragione del proprio ufficio è obbligato a portar le armi.

(Approvato).

## Art. 4.

È proibita in qualsiasi tempo e luogo:

a) La distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova, e la cattura e la distruzione degli uccelli di nido, eccettuati quelli dannosi all'economia agraria e domestica indicati nella tabella A;

b) La caccia di notte, in qualunque modo fatta, sia col fucile o colla balestra, sia col visco o pania, con le reti di qualunque forma e dimensione, e con qualunque altro strumento.

Nella notte è compreso il tempo che passa da un'ora dopo il tramonto a un'ora avanti l'alzata del sole;

c) La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitata, mentre il suolo è coperto dalla neve;

d) La caccia nei boschi, nei campi ed in qualsiasi altro luogo con tagliole, piediche, schioppi a scatto, trabocchetti come ancora con ogni altro ordigno che possa riuscire pericoloso alle persone;

f) La presa degli uccelli fatta mediante sostanze di qualunque specie velenose o inebrianti, o impregnate di materie inebrianti o velenose;

g) I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi, le trappole, le cestole o gabbiette, gli archetti, nonchè la lanciatura per la caccia delle lodole, beccaccini e beccaccie;

h) Le paratelle ed in generale le reti mobili e portatili che si tendono sul terreno ed a traverso i campi, le macchie e le strade, le reti ritte e verticali lungo la riva del mare e tese di qualunque specie alle sorgenti, lungo i corsi d'acqua, nei ruscelli, torrenti, piscine e abbeveratoi.

I Consigli provinciali e in loro mancanza le Deputazioni provinciali avranno facoltà di vietare la caccia col fucile lungo i corsi d'acqua, nelle sorgenti, nei ruscelli, nei torrenti e nelle piscine ove gli uccelli non acquatici si abbeverano durante le grandi siccità o quando condizioni speciali dei luoghi o delle specie lo richiedano.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho chiesto di parlare prima di tutto su quel paragrafo che proibisce i lacci in generale, in qualunque modo sieno usati.

Questa disposizione ha dato luogo a molti reclami, che sono fra le carte dell'Ufficio Centrale. Segnatamente poi ce n'è alcuni che sono

apparso a noi più giustificati, e che sono relativi alle così dette uccelliere a penera, le quali sono boschetti ordinariamente di piante a foglie sempre verdi, sulle quali si mettono delle paniuze e dei lacci, che servono unicamente a pigliare i tordi, animali di passo, e non ne fanno neanche una grandissima distruzione. Sicchè è sembrato veramente che queste uccelliere a penera, che sarebbero abolite quando andasse in vigore la disposizione rigorosa, assoluta della legge, potrebbero essere eccettuate; ed in questo caso si potrebbe dire qui: « I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi o in qualunque modo sospesi, eccettuate le uccelliere a penera cinte da muro di altezza non minore di un metro ». Questo farebbe anche che i boschetti non dovessero essere poi tanto estesi, e sarebbe un modo di conservare questo genere di caccia, che è in uso in alcune provincie, segnatamente in quelle di Lucca, di Pisa e del litorale verso Pietrasanta, senza danno della specie, per gli uccelli di passaggio.

Questi uccelli di passaggio veramente non si prendono bene che in questa maniera.

L'Ufficio Centrale dunque avrebbe accettato questa proposta e la lettera *g* si dividerebbe in due.

Prima si direbbe:

*g*) « I lacci di qualunque natura, forma e specie, in terra, sopra gli alberi o in qualsivoglia altro modo sospesi, eccettuato nelle uccelliere a penera, cinte da muro di altezza non minore di un metro ».

Poi verrebbe la lettera *h*, che direbbe:

« Le trappole, le cestole, le gabbiuze, gli archetti, » ecc. Così sarebbe più chiaro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. L'assoluta proibizione dei lacci di qualunque natura, specie e forma, sanzionata in questo alinea, mi pare un eccesso non giustificato da nessuna necessità. Questo modo di caccia è comunissimo, anzi si può dire che in alcune provincie è l'unico col quale si prendono certi animali di passaggio. Il proibirlo assolutamente non solo è andar contro a consuetudini inveterate, ma inoltre è soffocare una industria; perchè veramente in alcune provincie quest'esercizio di caccia costituisce un'industria produttiva, per lo smercio che si fa

della cacciagione, non solamente all'interno del Regno, ma ancora esportandola all'estero.

Questo modo di caccia si può considerare come un'industria che fa vivere molta gente, ed io non vedo una ragione sufficiente per proibirlo in un modo così assoluto.

Io non so se si possano trovare delle condizioni alle quali subordinare la caccia coi lacci; ma quando ogni temperamento fosse impossibile, io sacrificerei piuttosto la prima parte di questo paragrafo, anzichè porre una disposizione che sarebbe vessatoria e di difficilissima esecuzione.

Dico di difficile esecuzione, perchè nelle provincie specialmente coperte di grandi boscaglie questi lacci si pongono nel fitto del bosco, e sarà difficilissimo lo scoprirli, e si darà luogo ad una caccia clandestina, che unita a tutte le altre violazioni di legge, d'impossibile o di difficile repressione, farà crescere la demoralizzazione del popolo delle campagne.

Per conseguenza, se per riparare ad un danno il quale, secondo me, è poco apprezzabile, si deve fare una disposizione vessatoria, che spingerà la gente ad infrangere la legge, io rinunzio alla disposizione proibitiva.

Credete pure che in alcune provincie questa caccia dei lacci, la quale poi in fondo non prende che gli animali di passaggio, è estesissima, tocca gli interessi della povera gente, la quale la considera come l'esercizio di una industria apprezzabile. Ora, se tutto questo si deve cancellare con una disposizione così assoluta, credo che non si possa fare a meno di preoccuparsi delle conseguenze; e queste sono la mancanza di un guadagno per molta gente che vive unicamente su questa industria, e le vessazioni a cui darà luogo l'applicazione di questa disposizione.

Io prego quindi a voler ben riflettere sulla prima parte di questo alinea; questa proibizione assoluta dei lacci di *qualunque natura, forma e specie*, costituisce una mutazione grandissima nell'industria della caccia minuta in molte provincie del Regno, e specialmente in quelle dove vi sono boschi estesi e bene conservati, che servono di fermata agli uccelli di passaggio.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io vorrei chiedere all'Ufficio

Centrale se colla prima parte di quest'articolo abbia voluto comprendere nella proibizione anche quelle disposizioni di reti che nella Lombardia si chiamano *roccoli* e *brescianelle*; perchè mi parrebbe che fosse troppo grave comprendere anch'esse nella proibizione.

Quello invece che trovo non essere contemplato nella proibizione, e che, secondo me, si dovrebbe proibire, si è il metodo di distruggere tutti i piccoli uccelli con le così dette *passate*.

Le *passate* sono lunghe tese di reti, le quali non sono mobili perchè non si possono levar da un giorno all'altro, ma si lasciano dal principio della caccia fino alla fine sempre in posto; ed hanno alle volte cinque, sei e fin anche sette chilometri di lunghezza; e nessun uccello che vi arrivi può scappare. Essi vi cadono sul far dell'alba, nel momento in cui si mettono in moto, e gli uccellatori vanno a raccogliervi la mattina.

Dunque io crederei che dei *roccoli* e *brescianelle* si debba permettere l'uso, ma chiederei invece che si dovesse proibire quello delle *passate*.

Quindi alla prima parte di quest'articolo reputo che si debba aggiungere: *le così dette passate di qualunque lunghezza*.

PRESIDENTE. Che è poi quel comma che dice le paratelle, ecc.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Veramente è impossibile il fare una legge senza incomodare qualcuno o offendere qualche interesse; è evidente che non si può accontentare tutti. Ma dal momento che la nazione e le Assemblee che la rappresentano sono determinate di ottenere uno scopo, è mestieri che adottino i mezzi necessari per conseguirlo.

Ora, quando fosse conservata questa designazione così vaga, quale è quella contenuta nella parola *lacci*, ne verrebbe come conseguenza lo annullamento della legge, imperocchè si è precisamente per l'abuso che si fa dei lacci che si produce la distruzione di tutta la cacciagione.

Quello che diceva l'onorevole Senatore Tabarrini, che cioè sopra questo genere di caccia vive una quantità di gente, è pur troppo vero,

o se non ci vive certo ne abusa in un modo indegno, perchè distruggitore.

È indispensabile che la cosa sia regolata, perchè non è giusto che per il vantaggio di poche persone, alle quali generalmente si limitano in ogni paese questi abusi, si privi poi l'intera popolazione di un elemento di nutrizione come è quello della caccia.

La caccia col laccio, nel modo come è praticata da noi, è talmente licenziosa, che, lasciata libera, distruggerebbe senza distinzione ogni specie; per cui, se si permette, la legge perde ogni valore.

Io riconosco che questa caccia possa permettersi secondo certe condizioni e dentro certi limiti, e perciò l'articolo, quale esso è, bisogna lasciarlo.

Ma non ripugna invece accettare il concetto espresso dall'onorevole Digny; vale a dire che quando questa caccia sia fatta in modo circoscritto, e dietro certe date condizioni, si possa esercitare, perchè con queste limitazioni perde il carattere di una caccia distruggitrice che spopola le nostre campagne di ogni specie di cacciagione.

Si tratta dunque di accettare in massima la aggiunta che propone l'on. Senatore Cambray-Digny, estenderla forse se sarà possibile, ma sempre secondo certe condizioni ed entro determinati limiti; senza dei quali avverrà quello che è avvenuto della libertà accordata in materia forestale, che per non scontentare od incomodare dei proprietari avidi e ignoranti, si è spogliata l'Italia di boschi.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale, mentre mantiene la dizione della lettera *g*, non ha difficoltà di prendere ad esame la proposta del Senatore Cambray-Digny, e di vedere di conciliarla anche, se pur riescirà possibile, col concetto, del resto molto commendevole, del Senatore Tabarrini, ma sempre in modo che non abbia a venir meno lo scopo della legge.

L'Ufficio Centrale perciò domanda il rinvio di questo articolo per poterlo meglio studiare e riferirne domani al Senato. Così il Senato potrà giudicare sulla nuova proposta che noi faremo.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Mi rincresce dover dire all'onorevole Senatore Tabarrini, che il Governo non crede poter rinunciare a quest'articolo, e quindi debbo insistere perchè le cose sieno lasciate come vennero proposte.

Questa legge si fa precisamente perchè è provato che stando le cose come ora sono, danni gravissimi vengono all'agricoltura ed anche all'industria della caccia....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*.... Venendo poi alla proposta fatta dall'onorevole Cambray-Digny, dichiaro che non è agevole a prima vista portare un giudizio esatto sopra un modo di caccia e sul danno che essa può arrecare, e quindi mi limito a dire che, da quanto se ne può arguire, parmi che questa caccia dei lacci nel boschetto possa ammettersi; forse trattasi di cosa limitata, attesochè, se ho bene compreso, il boschetto deve essere circoscritto da un muro abbastanza alto; non è possibile quindi si trovino in questa condizione grandi estensioni di terreno. La limitazione quindi del boschetto indurrebbe nell'opinione che la cosa possa passare; ma se dall'altra parte noi togliamo interamente questo articolo, avremo bensì favorito l'industria che da parecchi si esercita, ma il danno che questa industria produce all'agricoltura non cesserà; e siccome noi vogliamo assolutamente che cessi il male che viene dalla condizione attuale delle cose, è naturale che si debba trovare, se è possibile, una transazione; oppure, ove ciò non possa ottenersi, conservare l'articolo nella sua più ampia estensione, o, infine, modificarlo secondo il concetto egregiamente espresso dall'onorevole Senatore Vitelleschi.

Io porto avviso che la caccia coi lacci in massima debba essere proibita. In generale risulta che essa è fra i modi più distruttori degli uccelli, ed i numerosi documenti annessi alla Relazione ministeriale lo provano. Non escludo che questa massima proibitiva possa subire una qualche eccezione, adottando alcune restrizioni e cautele. Ed allorquando queste restrizioni e cautele sono usate, l'eccezione non dovrebbe arrecar danno,

ed il principio informativo della legge non verrebbe mutato.

Questa è, in base alle cose esposte, l'opinione del Governo, e spero che il Senato si compiacerà di accoglierla.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima la parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Il Senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io credo di dovere aggiungere qualche parola a quello che ha già egregiamente detto l'onorevole nostro Relatore.

Il Senato non ha certo dimenticato lo scopo di questo progetto di legge, e come esso è nato.

Questo progetto di legge è stato presentato in seguito ad una convenzione internazionale, la quale dice chiaramente nelle prime parole lo scopo che si propone: « Les Gouvernements « des deux parties contractantes s'engagent à « prendre, par voie de legislation, des mesu- « res aptes à assurer aux oiseaux utiles à l'a- « griculture la protection la plus étendue ».

Or dunque, tra i suggerimenti dati da questi contraenti, vi è quello della proibizione assoluta dei lacci, ed a ragione, perchè la descrizione stessa che ce ne ha fatto l'onorevole Tabarrini vi prova che, lasciata la libertà dei lacci, si coprono di questi estensioni enormi di paese.

Io, nella mia gioventù, ed anche dopo, ho battuto molto le campagne andando a caccia, ed ho trovato dei campi interi, lunghi e lunghissimi, tutti pieni nei solchi di lacci per gli uccelli.

Ora è naturale che gli uccelli migratori che vengono e si abbassano in un campo di due o tre miglia di lunghezza che è pieno di lacci, vi rimangano pressochè tutti, e così se ne faccia una distruzione enorme.

Quindi è naturalissimo che questi Governi, i quali si preoccupano della distruzione degli uccelli, specialmente di becco sottile, perchè sono quelli che distruggono gli insetti nocivi all'agricoltura, abbiano avuto per prima idea la proibizione di questo uso generalissimo di mettere lacci dappertutto.

Noi non possiamo non accettare queste disposizioni; si potrà trovarvi qualche temperamento,

affinchè, per una piccola estensione, si possa permettere, qua e là, l'uso dei lacci; questo sarà da vedersi nei singoli casi.

Io ho proposto di permettere le *uccelliere a penera*, perchè in queste i lacci si mettono per aria, ed è molto più difficile che, per l'appunto, un uccello ci caschi dentro; poi perchè abbracciano luoghi limitati, e perchè infine non ci va che una specie sola di uccelli, i tordi, mentre tutti gli altri piccoli uccelli non ci vanno.

Insomma, per tali ragioni, ho proposto questa eccezione; si potrà studiare, ove il Senato lo desideri, qualche altra eccezione a questa massima generale; ma non debbono essere che eccezioni molto limitate, e che non facciano correre il pericolo di vedersi riprodurre il danno che si vuol combattere.

Adunque, per parte mia, io mi associo interamente e al mio Collega, il Relatore, e al concetto che ha espresso l'onorev. Ministro dell'Agricoltura.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI. Poichè l'Ufficio Centrale deve esaminare questo articolo, io dico che il principio generale che si debbe seguire è quello di proteggere gli uccelli indigeni e quelli che rimangono lungo tempo in paese, piuttosto che quelli di passaggio, e i piccoli piuttosto che i grossi. Imperocchè i piccoli sono quelli che recano maggiore utilità all'agricoltura, distruggendo gl'insetti.

Ora, noi vediamo che in certe provincie del Regno non s'incontra più una passera, non s'incontra più un usignuolo, perocchè tutti sono distrutti con le panie, con le fiaccole e coi lacci, e l'agricoltura ne soffre grandemente. Al contrario gli uccelli più grossi, e specialmente quelli di passaggio, come i tordi per esempio, dei quali ha parlato l'onorevole Cambray-Digny, sono, a mio avviso, piuttosto dannevoli ai campi, e non offrono altro che una preda, un oggetto d'industria.

Perciò io credo che, se l'Ufficio Centrale prende a nuovo esame questo articolo, debba tener presente quest'obbiettivo: cioè di abbandonare sino a un certo punto gli uccelli più grossi, i quali nuocciono all'agricoltura, e di tutelare per contrario i piccioli.

Ed invero, ripeto, per portare un esempio, nelle campagne di Firenze non si trova il me-

nomo volatile, e la campagna è abbandonata, per cui l'agricoltura ne soffre.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. È sulla lettera *b* che io voleva prendere la parola. Però se si crede di esaurire prima la discussione su questa, mi riserbo di parlare più tardi.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. Mi duole che tanto l'Ufficio Centrale, quanto l'onorevole Ministro, abbiano trovato nella mia proposta il germe di un emendamento che distruggerebbe tutta l'efficacia della legge.

Ma io ritengo che piuttosto che fare disposizioni di legge di esecuzione impossibile (come io ritengo sia questa che proibisce in modo assoluto la caccia coi lacci di qualunque natura forma e specie), io ritengo, dico, che convenga adattarsi ad ottenere quel bene che si può, senza andare a cercare un bene assoluto, che non è sempre possibile il conseguire.

L'eccezione, o, per meglio dire, l'attenuamento di questa proibizione, che farebbe il Senatore Digny per i roccoli a penere, non mi soddisfa nè rimedia all'eccesso della disposizione. Piuttosto sarebbe da fare una differenza fra i lacci tesi in terra ed i lacci tesi sugli alberi. Per i lacci tesi in terra io credo col Senatore Digny che la distruzione dei volatili sia eccessiva e perniciosa, ma pei lacci sugli alberi nelle boschaglie fitte, e dove ai lacci non restano presi che gli uccelli di passaggio, e specialmente i tordi, io non credo che il danno sia così grave, come si lamenta, nè tale da giustificare una disposizione, la quale va contro a tutte le consuetudini della nostra gente di campagna e che sarebbe d'impossibile esecuzione.

E questa non è una gratuita asserzione per parte mia, dappoichè io mi rammento che il Governo toscano più di una volta si preoccupò di questa maniera di caccia, al punto di stabilire il numero degli anelli che dovevano avere i lacci ed il numero dei crini coi quali questi anelli si dovevano formare, senza però che neppure una di quelle disposizioni sia mai stata in nessuna parte eseguita.

Ora a me pare che questo fare leggi che si sa preventivamente che non saranno eseguite, e che molte volte anzi non si potranno ese-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880.

guire, sia un provvedere male alla moralità del popolo ed al decoro del Governo.

Ritenuto quindi che questa proibizione assoluta nel modo col quale l'Ufficio Centrale la propone, è quasi di impossibile applicazione, io insisterei perchè fosse la cosa nuovamente studiata, e possibilmente modificata la disposizione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Quanto alla possibilità dell'esecuzione, è questa una obiezione che si riscontra in moltissime disposizioni per cui si dovrebbe rinunciare a non poche quando si dovesse avere unicamente in mira l'esecuzione completa della legge.

Ma sarà già un gran vantaggio quando si sarà dato all'autorità pubblica e anche alle guardie private la facoltà di portar via lacci dove se ne trovano.

Non dico con ciò che tutti i lacci spariranno, ma neppure ci saranno più tutti, e un po' del suo scopo questa legge l'avrà raggiunto con vantaggio grandissimo della caccia.

E neppur potrei consentire alla distinzione che l'onor. Tabarrini vorrebbe fare fra i lacci in terra e i lacci sugli alberi. Io non lo discosso che qualche differenza in rapporto al danno vi sia; ma egli è che, per me, ogni caccia che non ha un obiettivo fisso e determinato è una caccia selvaggia: il laccio messo a traverso i boschi per prendere quel che capita non è caccia di popolo civile; il popolo civile non fa mai distruzione senza scopo.

Aderisco bensì alla domanda dell'onor. Digny, di permettere la caccia a *penera*, perchè questa è una vera forma di caccia, e che ha un obiettivo che non può prendere nelle condizioni nelle quali si concederebbe, proporzioni minacciose per le specie in genere.

In questa via si può procedere senza pericolo, ma più oltre, invece di fare loro vantaggio, si accorderebbe una tolleranza non giustificata a certi cattivi istinti delle nostre popolazioni.

Se vi fosse modo di estendere simili concessioni laddove vi sia uno scopo, laddove si tratti di organizzare una caccia, come diceva l'onorevole Amari, d'animali grossi, utili, noi cercheremo il modo di farlo.

Ma giova ricordare anche che su questo sog-

getto noi non siamo i soli interessati, nè dobbiamo solo pensare a noi stessi.

Dappoichè, come giustamente osservava l'onorevole Senatore Amari, la sparizione d'ogni specie di uccelli in molte provincie d'Italia, non è solo un danno per la nostra agricoltura e per la nostra economia, ma è un fatto che interessa i rapporti internazionali.

E quindi noi abbiamo anche contratto degli impegni mediante una convenzione internazionale che tende a preservare l'Europa dalla distruzione delle specie.

Conchiudo quindi che se si tratta di cercare di allargare la disposizione domandata dall'onorevole Senatore Digny per tutti coloro che, dietro certe condizioni, vogliono fare una caccia utile che serva a qualche cosa, l'Ufficio Centrale vedrà (non è cosa tanto facile), ma vedrà se potrà trovare una formola un po' più larga della sua, la quale ottenga questo scopo. Ma quanto al lasciare la libertà dei lacci nel modo che si pratica da noi, per quanto io comprenda il concetto lodevole da cui fu guidato l'on. Senatore Tabarrini nel fare la sua proposta, credo che sarebbe proprio per noi quanto annullare la legge.

Rispondendo poi all'onorevole Casati, dirò che l'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di aggiungere anche *le passate* (le quali, del resto, già erano comprese in parte nell'articolo come era proposto dal Ministro) al primo comma della lettera *g*, perchè riconosce che veramente era un vuoto che esisteva nella legge.

PRESIDENTE. S'intende il comma che comincia con le parole: *Le paretelle ed in generale....*

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Rinunzio alla parola. La piglierò dopo quest'ultima proposta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Io non sono entusiasta di questa legge; però nelle circostanze in cui ci troviamo nei nostri territori, confesso che la subisco; e in questa condizione d'animo prego caldamente il Senato ad essere molto cauto nell'introdurre delle eccezioni in genere di caccia speciale.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny perorava la causa di alcune cacce che si usano nelle Provincie toscane. Ammesso questo con-

retto di fare delle eccezioni, sono persuaso che quando il nostro Ufficio Centrale si dedicasse a quest'opera laboriosissima di creare delle eccezioni, gliene verrebbero sottoposte tali e tante che con gravi difficoltà potrebbe cavar-sene.

In conseguenza mi limito a dire che la legge com'è proposta è durissima; ma siccome ritengo che leggi di questa maniera non possano avere una durata molto lunga, e che quando si sarà ottenuto l'intento, se non in tutto almeno in buona parte, cui la legge è diretta, di ripopolare cioè le nostre campagne della specie che si va assottigliando dappertutto, si verrà per la necessità delle cose ad una modificazione delle disposizioni, che si vanno a sanzionare con questa legge.

Così prego il Senato ad accettare per sola necessità di cose questo progetto qual'è proposto dal nostro Ufficio Centrale, giacchè se noi apriremo la porta a modifiche ed eccezioni, certamente l'altro ramo del Parlamento, seguendo il nostro esempio non mancherà di seguirci sulla via additatagli e finiremo per avere una legge che non avrà più effetto e si troverà ridotta a tali condizioni da non raggiungere lo scopo che il legislatore si è proposto presentandola al Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Per aderire all'invito dell'amico, onorevole Relatore Vitelleschi, mi permetto di far osservare qualche cosa a proposito dell'art. 4 sulla lettera c. « La caccia e l'uccellazione, in qualunque modo esercitate mentre il suolo è coperto dalla neve ».

Se è per alcun quadrupede, e soprattutto per il lepre, credo che veramente dev'essere fatta quell'eccezione; ma siccome c'è la parola uccellazione, veramente se si vuole estendere questa disposizione — che non esiste in nessun'altra legislazione — a tutti gli uccelli si finisce quasi ad impedire intieramente la caccia, specialmente in alcuni luoghi.

Faccio pure osservare che all'art. 6, si dice: « La caccia col fucile e l'uccellazione sono proibite dal 1° marzo, quella sino al 31 agosto, questa sino al 15 settembre ».

Ora, nelle alte montagne la neve comincia col 15 agosto e finisce nel mese di maggio.

Dunque in tutti quei luoghi è inutile par-

lare di caccia, perchè è proibita nel tempo che non c'è la neve dall'art. 6, e quando c'è la neve è proibito dalla lettera c, dell'art. 4.

Io confido interamente la mia osservazione all'onorevole signor Ministro e all'Ufficio Centrale che ne facciano quell'uso che credono; del resto, come io ha già dichiarato, me ne lavo volentieri le mani.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetto ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Quanto ha detto testè l'onorevole Cencelli rende brevissime le parole che voglio aggiungere in favore della accettazione del comma della legge in discussione, la quale reputo corrispondente ad uno degli imperiosi bisogni dell'agricoltura.

L'onor. Cencelli raccomandava d'introdurre poche modificazioni alle disposizioni che vietano la caccia. Or io non saprei adagiarmi a votare delle eccezioni....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore PESCIOTTO.... perchè accettando una qualche eccezione al divieto assoluto della caccia colle reti di qualunque genere, col vischio, con i lacci, ecc., perchè è speciale, perchè costituisce un'industria proficua in alcuna delle località dell'Italia nostra, sì svariate per condizioni cinegetiche, perchè, dico, ammettendo delle eccezioni per lo speciale modo d'uccellare in qualcuna delle contrade italiane, bisognerebbe per evidente condizione d'equità pur ammettere altre ed altre eccezioni per gli speciali mezzi adoperati in alcun'altra distinta località, e, ad esempio, dovrei domandarvi, o Signori, per tutta la zona ligure di ammettere che vi si possa cacciare quando c'è della neve, perchè in Liguria, appunto solo in quella rara ricorrenza, vi si può fare caccia seria e produttiva, oltre quella pure scarsa che vi si fa nell'autunno all'ortolano.

Nell'inverno, invero, quando il terreno è coperto di neve, in certe località, poco discoste dalla spiaggia del mare, e, per esempio, in Albissola, e meglio lung'h'esso lo sbocco della valle del Sansobbia, l'aiuola o paretella produce tanto che in un giorno, in una sola uccelliera, si riempiono alcuni sacchi di piccoli uccelli. Ma se si entra in questa via, è giuocoforza ammettere che sarebbe distrutto lo scopo principale della legge, che pur tanto è importante e indispensabile, quello essendo di conservare

i piccoli uccelli insettivori che sono sommamente utili e vantaggiosi all'agricoltura, e che nel littorale ligure è forse la deficienza loro, quella che fa sì, che il raccolto di quella zona oleifera si riduce quasi al nulla da parecchi anni, per completa distruzione che dai bachi vien fatta delle ulive.

Io quindi insisto affinché nessuna restrizione sia fatta alla assoluta proibizione d'uccellare colle reti o con i lacci, come usasi forse più specialmente nella Toscana, nella Lunigiana, ecc., o con i roccoli, come appunto nelle alture più spiccate e meglio dominanti le vallate dei contrafforti alpini ed appenninici, ovvero infine colle paretelle estesamente adoperate in Liguria.

Se voi fate tutte queste facilitazioni e concessioni, allora la legge intera viene distrutta, o altrimenti concedereste un favore ad una località, mentre lo neghereste ad un'altra, e allora la legge non soddisferebbe più a quelle condizioni di equità, di giustizia generale che è necessario abbia, e non raggiungerebbe lo scopo suo essenzialissimo di proteggere l'agricoltura, che tanto ha bisogno che siano conservate e protette, e che si sviluppino le famiglie tutte degli alati insettivori.

Qui mi permetto di notare, essere meno esatta la qualifica d'uccello granivoro che fu data al tordo: esso ricorre solo al ginepro, alle ulive, ecc. quando il terreno, coperto dalla neve o gelato, impedisce ad esso il pascolo suo ordinario d'insetti; potrebbesi a ben più forte ragione qualificare di granivoro il passero, il quale non è per certo uccello dal becco gentile, e così avere un argomento per permetterne eccezionali cacce, come la medesima qualifica si volle valida per la caccia del tordo; ma contro tale argomento sta il fatto ammesso dai trattatisti di storia naturale, e, ad esempio, dal Brehm, che nella sua stupenda opera: *Vita e costumi degli animali*, narra che Federico il Grande di Prussia aveva stabilito un premio di alcuni centesimi di lira per cadaun capo di passero presentato; mercè questo premio si venne al risultato che il genere dei passerii fu quasi completamente distrutto ed il Grande Re che aveva stabilito questo premio dovette poi, pochi anni dopo, riconoscere quanto inavveduta fosse stata la sua intervento in quanto la Provvidenza aveva creato, e fu costretto di stabilire un premio maggiore perchè si importassero dei pas-

seri, inquantochè nessun albero poteva più coprirsi di foglie, nè produrre dei frutti, la grande quantità d'insetti, non più distrutti dai passerii, distruggendo quelle ed i fiori. Inoltre è constatato che in parecchie località dell'America, e specialmente a New-York, si sono importati i nostri passerii, e segnatamente nei passeggi pubblici della or detta città si costrussero appositi casotti sui più alti alberi, onde i passerii medesimi vi nidificassero, e si fece loro distribuire nel verno conveniente vitto, sì che se ne propagasse ampiamente la specie; e ciò precisamente perchè fu indubbiamente constatato essere i passerii il mezzo più efficace per distruggere la grandissima quantità di bachi che spogliava completamente di ogni vegetazione gli alberi di quei passeggi.

Ora, tutti questi fatti comprovano la necessità assoluta che si debba impedire la distruzione dell'uccellame, e quindi se si ammetteranno in quest'articolo le domandate eccezioni, e quelle che per titolo di equità ne conseguissero, dei lacci in aria, in terra, dei roccoli, delle passate, delle paratelle, ecc., finiremo per non raggiungere più lo scopo che ci proponiamo distruggendo noi medesimi l'opera che stiamo costruendo. Io quindi rinnovo il voto per la conservazione della redazione dell'articolo tale quale ci è stato proposto dal nostro Ufficio Centrale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho domandato la parola unicamente per discolparmi, perchè pare che sia io che abbia aperto il varco a queste concessioni, mentre sono tutt'altro che disposto a farle; e le parole che ho dette poco fa intorno alla caccia coi lacci ed alla necessità di impedirla in modo assoluto e generale sembra che mi giustifichino abbastanza.

Stiano tranquilli gli onor. Senatori Pescetto e Cencelli, che noi dell'Ufficio Centrale terremo fermo più che potremo, perchè la legge riesca severa, e sia anche di più facile applicazione: imperocchè (e qui mi preme di fare un'avvertenza che nessuno ha fatta nella precedente discussione) è verissimo che nelle leggi di caccia accade purtroppo che ci sono proibizioni che poi non si fanno eseguire. Però, come vedrà il Senato, nel corso di questa legge ci è qualche

disposizione presa allo scopo che essa sia più facilmente eseguita.

Una maniera di assicurarne l'esecuzione è che le disposizioni ne siano semplici, ne siano chiare e nette.

Per esempio, in materia di lacci, come ha ricordato mi pare l'onor. Senatore Tabarrini, una volta si permettevano i lacci ad uno o a due fili e non si permettevano quelli a tre o quattro fili.

Ora l'agente della forza pubblica che vede una lacciaia, se la lacciaia è proibita contesta subito la trasgressione senza bisogno di tante osservazioni; ma se deve verificare uno ad uno a quanti fili sieno i lacci, la cosa diviene assai più complicata. Quella disposizione assoluta adunque della proibizione dei lacci taglia corto ed è di facilissima applicazione.

Io dunque insisto perchè non si permetta neppure l'applicazione dei lacci in generale nei boschi sugli alberi.

Ho proposto l'eccezione per le uccelliere; esse sono usate generalmente in quasi tutta Italia, ed in parola d'onore non vedo che inconveniente ci sia a permetterle. Esse non distruggono alcuna specie, tutto al più prenderanno qualche tordo, che non è certo l'animale più utile alla agricoltura.

In quanto alle lacciaie delle uccelliere, sia per il luogo, sia per il modo con cui sono disposte, gli agenti della forza pubblica possono facilmente distinguerle a prima vista, e non potranno mai dar luogo a questioni.

L'Ufficio Centrale prenderà in esame nuovamente questo articolo, ma dovrà tenerne presente lo spirito, che cioè la proibizione assoluta delle lacciaie trova la sua ragione nella conservazione della specie.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Pregherei il Senato a voler rimettere allo studio della Commissione questo articolo, affinchè, tenendo fermo il principio al quale esso s'informa, ossia di evitare la distruzione della specie, e la diminuzione degli uccelli utili all'agricoltura, non che tenendo conto della dichiarazione scambiata con l'Austria, ed alla quale non sono lontane di aderire altre potenze, vegga fino a qual punto possa farsi

qualche eccezione, che però non abbia tale importanza da rendere inutile la disposizione della legge.

Noi abbiamo un fine che non raggiungeremo se le eccezioni si estendessero molto; e ben disse l'onorevole Senatore Pescetto, se procediamo per eccezioni la legge diventerà inutile.

Perciò prego il Senato di voler rimettere allo studio dell'Ufficio Centrale questo articolo, sperando che possa trovarsi una combinazione tale da tener fermo il principio della legge e soddisfare ai bisogni, ai quali ho di sopra accennato, senza che ne venga danno all'economia della legge.

PRESIDENTE. Si è fatta la proposta che sia rinviato detto articolo all'Ufficio Centrale per le occorrenti modificazioni da farsi.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io debbo dare una risposta all'onorevole Pantaleoni. In quanto alla proibizione di cacciare in tempo di neve, mi permetto di osservare che la ritrovo in molte altre leggi; e se l'onorevole Pantaleoni vuol guardare nella collezione di leggi che l'onorevole signor Ministro ha unito al progetto di legge, vedrà che si trova in molti altri paesi.

Egli la riconosce giusta per la caccia del lepre.

Il lepre lascia la traccia, e si ammazza più facilmente in tempo di neve.

Ma avviene anche per tutti gli altri animali qualche cosa di simile, perchè quando si vuole cacciare in tempo di neve si fa una spalata.

Nella spalata si mette da mangiare, e lì poi si ammazza quanti animali si vuole, sieno starne, lepri od altri, perchè naturalmente quello è un richiamo a cui accorrono tutti.

Per me la proibizione della caccia in tempo di neve la credo essenziale.

Se il Senato vuol rimandare questo articolo all'Ufficio Centrale, io proporrò di aggiungere una lettera a questo paragrafo, e introdurre anche la proibizione della caccia degli stambecchi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io assento pienamente alla proposta dell'onorevole Digny sulla proibizione della caccia agli stambecchi, ma solo temporaneamente; giacchè io non credo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

che la proibizione assoluta di una qualsiasi caccia sia cosa possibile.

È stata praticata anche in Svizzera per i camosci. Si sono fatte delle proibizioni per un certo spazio di tempo, affinché si reintegrasse una specie che si vedeva minacciata di distruzione.

In Italia sono sempre in vigore le antiche patenti che prescrivevano la proibizione di questa caccia, ma occorre dar loro una forma adatta alle legislazioni vigenti.

Pare quindi a noi che la proibizione non debba essere assoluta, ma, per esempio, solo di dieci anni; si vedrà poi se si dovrà permettere di nuovo ed in qual misura.

Ora, una proibizione d'indole temporanea pare a me che non si possa introdurre nel corpo della legge. Quindi io proporrei di aggiungere come disposizione transitoria la proibizione dello stambecco. Ad ogni modo, quest'articolo deve rimandare all'Ufficio Centrale, il quale consulterà anche sul luogo da assegnarsi a questa disposizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale.

Chi intende di approvare il rinvio, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 5.

Sulla proposta, ed udito l'avviso delle Deputazioni provinciali e del Consiglio di Agricoltura, possono dal Ministero di Agricoltura essere esclusi tutti quegli altri modi di caccia che fossero riconosciuti troppo dannosi alla conservazione delle specie di uccelli stazionari, migratori e di passaggio.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo art. 5.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 6.

La caccia col fucile e l'uccellazione sono proibite dal 1° marzo, quella sino al 31 agosto, questa sino al 15 settembre. I Consigli provinciali hanno però facoltà di allungare i termini del divieto. Hanno pure facoltà di autorizzare, nel tempo del divieto, ma non oltre il 15 mag-

gio, nel perimetro della rispettiva Provincia, la caccia col solo fucile agli uccelli di passo, limitandola ai laghi, paludi, grandi fiumi, lagune e sulla spiaggia del mare in una zona non maggiore di un chilometro dalla riva dello stesso.

I Consigli Provinciali avranno del pari facoltà di autorizzare la caccia col solo fucile, in tempo di notte, degli uccelli palmipedi lungo i litorali, i terreni vallivi e nelle paludi.

Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata, a' termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli Provinciali, da' Prefetti previo pagamento della relativa tassa valevole per la stagione nella quale viene rilasciata, e per i luoghi nella licenza stessa indicati.

Queste licenze sono negate ai contravventori alla presente legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io credo che qui può restare la parola *uccellazione*, perchè questa è una specie di caccia ammessa da una disposizione speciale.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Domando uno schiarimento. Nel secondo capoverso è detto: « Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata ai termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli provinciali. »

Ora, io domando: il Consiglio provinciale deve essere chiamato a deliberare volta per volta sulla domanda di ciascun individuo?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi pare che i Consigli provinciali delibereranno le condizioni, i termini e la durata di queste concessioni, e poi delegheranno al Prefetto, o alle Deputazioni provinciali di dare i singoli permessi entro i termini e le condizioni deliberate.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onore Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Mi permetterà il Senato che io, trattandosi di materie che un giorno dovranno trattarsi avanti i Consigli provinciali, domandi uno schiarimento.

Chiedo pertanto se il Consiglio provinciale

sarà chiamato a determinare le località nelle quali questa caccia deve esercitarsi; e se si dovrà domandare al Prefetto il rilascio della patente con una tassa, ragion vuole che anco la quantità della tassa debba essere determinata da lui.

Voci. No, no.

Senatore CENCELLI. Signori Senatori, non basta dir no; l'articolo dice così: « Per queste caccie occorre una speciale licenza rilasciata, a' termini delle rispettive deliberazioni dei Consigli provinciali, dai Prefetti, previo pagamento della relativa tassa, ecc. »

Dunque il Prefetto è quello che deve rilasciare la patente, dunque deve determinarsi una tassa. Da chi?

Siccome la legge generale per le tasse di caccia non comprende queste licenze speciali, soggiungo io: questa tassa a chi spetta? Alla Provincia o al Governo?

Questa è la domanda categorica che dirigo al signor Ministro. E, trattandosi di una deliberazione che dovrà essere motivata e sancita dai Consigli provinciali, desidero, trovandomi io ad occupare la carica di presidente del Consiglio provinciale di Roma, di essere illuminato perfettamente, perchè non si possa poi incorrere in errori quando dovrà discutersi su questa materia.

Il Consiglio provinciale pertanto dovrà - a me sembra - determinare le località, entro i limiti della sua circoscrizione, nelle quali potranno queste caccie esercitarsi; il Prefetto dovrà, come presidente della Deputazione provinciale e rappresentante il Consiglio, rilasciare queste patenti....

Voci. No, no.

Senatore CENCELLI. Perdonino, la legge dice così.... Quindi dovrà la tassa essere determinata dal Consiglio provinciale stesso.

Ora, torno a domandare, il profitto di questa tassa a beneficio di chi andrà? Del Governo o della Provincia?

Prego il signor Ministro o l'Ufficio Centrale a darmi degli schiarimenti in proposito.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Il concetto dell'articolo in discussione, secondo me, è questo: Quando in conformità dei deliberati dei Consigli provinciali, i Prefetti rilasciano una

speciale licenza, vi sono da fare due ipotesi: o si tratta di una persona la quale ha di già per l'anno stesso la licenza di caccia, e però ha pagato la tassa; e naturalmente allora questa persona non deve pagare più niente, dovendosi considerare la licenza speciale come un semplice prolungamento di modo, tempo od oggetto del diritto che si ha; o si tratta invece di vere e speciali licenze, vale a dire di licenze da rilasciarsi a persona la quale non è investita del permesso annuale di caccia; ed allora cotesta persona deve pagare la relativa tassa.

Ora, *relativa tassa* che cosa significa? Significa la tassa stabilita dalla legge.

E però si segue anche in ciò il diritto comune pel pagamento della tassa. Invero, se la persona viene investita di questo diritto, essa deve pagare la tassa stabilita dalla legge; il che sarebbe di troppo se si trattasse d'una semplice estensione di diritto che già si aveva, e per cui, s'intende, si è pagata la tassa.

Ma se la tassa è quella *relativa*, cioè quella che è fissata nella legge, non è ammissibile il concetto che ciascun Consiglio provinciale faccia una specie di legge di tassa in proposito, nè parmi vi sia alcun dubbio sull'ente, a di cui favore la tassa dovrà essere pagata.

La tassa, come ogni altra sulla caccia, va al Tesoro dello Stato.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Mi perdonerà il mio egregio amico, l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, se non posso accontentarmi delle sue dichiarazioni, sebbene esso sia stato il primo proponente di questa legge.

Posso ammettere che nell'idea del proponente fosse quello il concetto, quale da lui esposto, e su ciò non mi trattengo; ma il senso dell'articolo non corrisponde alle idee esposte dal preopinante, e la lettera materiale dell'articolo non suona certamente così. Se egli ammette che chi ha pagata la tassa governativa della licenza di caccia ha diritto, dietro un semplice permesso del Prefetto, di esercitarla in un dato luogo speciale, ove per effetto della legge generale è proibito esercitarla, domando io per qual ragione chi, non per tutto il Regno e non per tutto l'anno ma solo per breve tempo ed in circoscritta località, vorrà esercitare un solo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

speciale genere di caccia, dovrà pagare l'intera tassa come l'altro?

Se dunque la licenza di caccia, come dissi, stabilita dalla legge, è data per un anno intero, e per tutto il Regno, e qui per contrario si parla di licenza relativa e tassativa per un dato tempo, per legittima conseguenza e secondo lo spirito e la lettera della legge (almeno a mio avviso,) si deve ritenere che trattasi di una licenza speciale a tale scopo, e che la licenza generale della caccia non è applicabile a questi casi.

In conseguenza di ciò, dico che cotesta dovrebbe ritenersi come una tassa provinciale, indipendente affatto dalla tassa di caccia governativa, e da determinarsi dai Consigli provinciali, siccome quelli che determinar possono il tempo ed il luogo di cosiffatta caccia.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Il senso che il Governo dà a questo articolo è il seguente: il permesso di caccia è per i casi ordinari; qui si tratta invece di un permesso speciale.

Il Consiglio provinciale interviene unicamente per vedere se in quella data località della provincia si possono, senza danno, fare le cacce di cui parla l'articolo stesso.

La tassa per questo permesso speciale non può che essere erariale, come è quella per licenza comune, della quale il permesso speciale è una appendice. Il Consiglio provinciale interviene quindi unicamente per giudicare se possa permettersi la caccia in certe date condizioni particolari di luoghi, di tempo e di specie.

Eccetto questo, non ha da fare altro; è il Prefetto che rilascia il permesso, è l'erario che esige la tassa.

Essendo questa tassa speciale, deve essere pagata specialmente. Giacchè io non sono del parere dell'onorevole mio amico Senatore Majorana-Calatabiano, che colui il quale abbia il permesso di caccia, che direi ordinario, sia dispensato dall'obbligo di pagare questa tassa speciale. La tassa sarà lieve, ma siccome con ciò si ha dritto a più di quello che autorizza il permesso comune, è giusto che si paghi qualche cosa di più. Dunque la tassa,

secondo me, è erariale, ed i Consigli provinciali hanno il dritto di permettere alcune speciali cacce, perchè sono meglio al fatto delle condizioni della provincia.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Ringrazio il signor Ministro di queste dichiarazioni. In questo modo non ci potranno essere equivoci. Però mi giova fare osservare che quando verrà il momento di determinare le nuove tariffe per le licenze, lo che si avvererà nella discussione della legge che sta ora davanti all'altro ramo del Parlamento, attendendo che venga il suo turno per la discussione, sarà necessario tener conto di queste licenze locali ed a tempo molto limitato, perchè per queste (come benissimo accennava il signor Ministro), si abbia ragione speciale fissando una tassa molto discreta, all'effetto di non rendere impossibile l'esercizio di questa specie di caccia.

Deve tenersi conto che sarà assai raro il caso che un cacciatore eserciti una sola caccia d'eccezione e non le altre; così dovrà munirsi della licenza, diremo generale, di un anno che si dà per la caccia in genere, e dell'altra che riguarderebbe l'eccezione, e cumulando le due tasse, risulterà una spesa eccessiva se non si fisserà lievissima questa seconda licenza speciale.

Resta così inteso che i Consigli provinciali si dovranno attenere in avvenire per queste specie di cacce alla dichiarazione del tempo e del luogo come si è fatto sino al presente, nel quale può esercitarsi la caccia.

Dopo ciò e con queste dichiarazioni non ho altro da aggiungere, e torno a ringraziare il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. L'osservazione dell'onorevole Senatore Cencelli è ragionevole, ed appena fa d'uopo assicurare che ne terrò conto e che la tassa sarà proporzionata al tempo e al luogo di esercizio, e possibilmente alla specie di animali per i quali la caccia speciale si permette.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta di emendamento all'articolo letto, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

I Prefetti possono sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate accordare speciali permessi in tempo di divieto e nei modi contemplati dall'art. 4 di questa legge per la distruzione di animali indicati nella Tabella A, feroci o nocivi alla pastorizia ed all'agricoltura.

Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia e designarne la contrada.

Il Ministero di Agricoltura può nell'interesse della scienza accordare speciali permessi temporanei di cacciare.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Vitelleschi, *Relatore*.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Si proporrebbe per quest'articolo una dizione che non sarebbe gran fatto differente, tornando in parte alla dizione ministeriale, ed aggiungendovi le ragioni determinanti di ciò che in esso si dice.

Si proporrebbe che il primo comma dicesse:

« Quando vi siano gravi ragioni riguardanti la sicurezza delle popolazioni, o la preservazione di animali domestici, i Prefetti possono, sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate, accordare permessi speciali per la distruzione degli animali feroci o nocivi indicati nella tabella A.

« Questi permessi debbono indicare la specie dei singoli animali ed il modo col quale si può fare la caccia e designarne la contrada.

« Il Ministero di Agricoltura può, nell'interesse della scienza, accordare speciali permessi temporanei di cacciare ».

PRESIDENTE. La prego di far pervenire questo emendamento al banco della Presidenza.

Ora la parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io aveva già detto nella discussione generale che avrei, durante la

discussione dei vari articoli di queste legge, sollevata la questione relativa alle riserve.

Questo è un articolo di eccezioni, e quindi mi pare che qui starebbe bene anche l'altra modificazione, proposta ieri soltanto da me nel seno dell'Ufficio Centrale ed accettata dalla sua maggioranza.

Questa modificazione sarebbe la seguente:

« Nelle riserve o bandite di una estensione non minore di 50 ettari, dove si allevi selvaggina e se ne procuri la moltiplicazione, il proprietario o chi ne esercita legittimamente i diritti avrà facoltà di cacciare e far cacciare anche in tempo di divieto gli animali indigeni, allo scopo di regolarne la riproduzione.

La costatazione delle condizioni cui è subordinata questa facoltà e la designazione dei perimetri saranno fatte d'accordo fra il proprietario e la Prefettura locale, la quale ne rilascerà apposito certificato ».

Questa è la proposta. Se il signor Ministro vuol vederla e vuol pensarci sopra io non faccio difficoltà alcuna.

Io ho cercato di ottenere questo risultato; laddove ci sono vere e grandi riserve di animali, e specialmente di animali quadrupedi grossi, come daini, cervi, cignali, caprioli, è certissimo che qualche volta essi si moltiplicano in tale quantità, che è indispensabile di ucciderne una parte nel tempo del divieto, perchè o si sono troppo moltiplicati i maschi, e ne soffre la riproduzione, o si è troppo moltiplicato tutto l'insieme degli animali, e manca il vitto, si guastano le macchie e le praterie; insomma diventano in certo modo animali nocivi.

Io ho voluto che si lasciasse il giudizio a quello stesso proprietario che cerca di promuovere la riproduzione di questi animali di fare le caccie che fossero necessarie; ma ho voluto limitare questa facoltà agli animali indigeni, perchè per gli animali che vengono di fuori, e che sono di passaggio, non se ne può evidentemente parlare.

Sarebbe una estensione alle riserve private di quelle regole colle quali si mantengono le grandi riserve di caccia della Casa Reale.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e*

*Commercio.* Io ho già dichiarato anticipatamente all'onorevole Digny che accettavo il concetto della sua proposta, tanto più che l'Ufficio Centrale è di accordo con lui. E lo accetto anche, inquantochè egli ha soggiunto che il proprietario dovrebbe aver l'autorizzazione dal Prefetto, il quale essendo il naturale custode della legge farebbe in modo da non veder frustrato lo scopo cui essa intende.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha accettato di buon grado.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Casati.

Senatore CASATI. Nell'ultimo capoverso è detto che l'onorevole Ministro di Agricoltura può, per l'interesse della scienza, accordare dei permessi speciali.

Io farei due osservazioni. Prima di tutto anche l'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica dovrebbe poter accordare permessi speciali nell'interesse della scienza. Ma in secondo luogo mi pare che i permessi di caccia, le licenze, dovrebbero emanare tutte da una autorità sola, ossia dai rappresentanti dell'on. Ministro dell'Interno; che questi permessi speciali siano concessi sopra richiesta e col consenso del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Ministro dell'Istruzione Pubblica, sia pure, ma che l'autorità che concede la licenza sia una sola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CASATI. Io quindi direi: il Ministro dell'Interno potrà concedere, nell'interesse della scienza, speciali permessi. Nei regolamenti poi si determinerà in qual modo questi permessi speciali dovranno essere accordati dal Ministro dell'Interno stesso.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Mi perdoni l'onor. Casati; qui il giudice competente a concedere od a negare questi permessi non è il Ministro dell'Interno. La legge è in modo speciale intesa a tutelare l'agricoltura e sussidiariamente l'industria della caccia.

Da qualunque lato la cosa si guardi, la competenza, per ragione di materia, è precisamente del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Se il Ministro dell'Istruzione Pubblica crede si abbia a concedere un permesso di questo genere, lo chiederà al suo Collega di Agricoltura e Commercio, e questi naturalmente lo darà, ma è egli solo al caso di giudicare se e quale influenza uno, due o più permessi possono avere sui fini della legge. Non mi parrebbe che, all'unico scopo di fare della simmetria, si dovesse stabilire che una sola fosse l'autorità governativa che concede questi permessi.

Per conseguenza credo che non si possa dire ragionevolmente che il Ministro dell'Interno debba accordare anche i permessi di caccia a scopo scientifico, i quali non si rilasciano se non a coloro che hanno già il permesso comune di cacciare.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Che lo scopo della legge sia nell'interesse dell'agricoltura ed anche nell'interesse dell'alimentazione generale, se vuoi sta bene; ma chi sarà incaricato di farla eseguire?

Naturalmente, le autorità dipendenti dal Ministero dell'Interno, le quali sono i carabinieri, i guardaboschi o guardacacce, quando però siano riconosciuti dal Ministero dell'Interno e giurati come forza pubblica. Dunque io credo che se si vuole che una legge sia osservata, bisogna che la responsabilità della sua osservanza dipenda da una autorità sola; e siccome quest'autorità è nei casi generali il Ministero dell'Interno, mi pare che lo dovrebbe essere anche in questo caso speciale.

Ciò non toglie che se il Ministro dell'Agricoltura crede che sia utile concedere questo permesso ad una data persona, egli possa a questa persona rilasciare una dichiarazione, mediante la quale otterrebbe poi dal Ministero dell'Interno la licenza di caccia.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.* Io non ripeterò ciò che ho detto poco fa; insisterò soltanto nell'affermare che questo permesso deve partire dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

In quanto poi all'osservazione che l'esecuzione debba essere curata carabinieri, dai guardaboschi, dirò anch'io che gli agenti del

potere esecutivo debbono far rispettare *tutte* le leggi, i decreti e le disposizioni che emanano da *ciascun* Ministero.

Ricordo poi all'onor. Casati che le guardie forestali, che saranno in modo speciale chiamate a far eseguire la legge sulla caccia, dipendono appunto dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Quindi non vedo la difficoltà che crede di segnalare l'onor. Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non insisto: però mi pare che in questo modo vi è un'autorità governativa la quale è incaricata di fare osservare la legge, mentre la legge stessa poi apre la porta ad un'altra autorità governativa per lasciarla violare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha visto un grande inconveniente nel conservare la dizione dell'onor. Ministro, perchè è parso ad esso che il modo di dare esecuzione a questa legge fosse questione che riguardasse i rapporti fra i diversi Ministeri.

Quello che pare all'Ufficio Centrale è che la licenza per se stessa debba essere data dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, come il più competente in siffatta materia.

Quanto poi a quello che riguarda i rapporti fra i diversi Ministeri, una volta che il signor Ministro che rappresenta il Governo ritiene che quell'espressione sia regolare, l'Ufficio Centrale non ha nulla da obiettare, quindi conserva la dizione da esso stabilita.

Mi resta a parlare della proposta fatta dall'onor. Senatore Digny, che l'Ufficio Centrale veramente accetta, perchè gli è parso che quando qualcuno intraprende, sia con allevamento, sia con modi speciali, la conservazione di una data specie, dia già abbastanza prova di non aver bisogno di mezzi coercitivi, e si debba lasciare fino ad un certo punto libero nella sua azione. Ora, siccome è verissimo che quando la riproduzione prende certe proporzioni, difficilmente si potrebbe sottomettere a questo regime (cioè di non poter uccidere durante quattro mesi dell'anno), così è parso all'Ufficio Centrale che, data quella condizione, vale a dire

che, quando si ha un determinato terreno ed una determinata persona che si impiegano esclusivamente nell'allevamento e nella riproduzione, si potrebbe, senza nessun inconveniente, lasciare a questa persona siffatta facoltà.

Siccome questa disposizione fa parte di quella misura destinata a proteggere l'allevamento del quale l'Ufficio Centrale ha preso l'impegno di occuparsi, forse sarebbe opportuno, per la migliore dizione di quest'articolo e per la sua miglior correttezza, di rimettere a domani anche quest'ultimo comma insieme agli articoli che vi fanno seguito, perchè sono precisamente quelli che si occupano della riserva della proprietà privata.

Quindi l'Ufficio Centrale, accettando la proposta dell'onor. Cambray-Digny, proporrebbe che tutto fosse rinviato a domani, con le altre proposte che verranno fatte nel senso di quelle dell'on. Pantaleoni.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Non ho da fare osservazioni sulla facoltà accordata dall'onorevole Ministro; desidero soltanto domandare una spiegazione.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio può accordare questo permesso di cacciare anche fuori dell'epoca stabilita, e qui non ho nulla a dire, solamente desidero sapere se anche nelle proprietà private lo scienziato potrà cacciare, oppure gli sarà impedito come lo è per gli altri, e come io suppongo che sia inteso?

Sarebbe però bene che ciò fosse chiarito, affinchè non si desse una non giusta interpretazione all'articolo.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Siccome la protezione dei terreni privati è fatta per titolo di rispetto alla proprietà e non per titolo di caccia, è evidente quindi che il Ministro non potrebbe in alcun caso permettere la violazione della proprietà privata, una volta che questa è riconosciuta dalla legge.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. La proprietà privata si rispetta

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1880

sempre: neppure lo scienziato può violare questo principio. Da questo punto di vista chi caccia a scopo scientifico non ha diritti maggiori di qualsiasi altro cacciatore.

La eccezione si limita solamente al tempo, non già a luoghi; nei terreni aperti alla caccia, sui laghi, sui fiumi, e via discorrendo, deve l'uomo di scienza cercare il materiale per i suoi studi e per i gabinetti che dirige.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle urne.

Leggo ora il risultato della votazione.

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Onorari degli avvocati e procuratori.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	57
Contrari . . . . .	15

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1880.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Alle ore 2 pom. Riunione negli uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Vendita della miniera di Monteponi in Sardegna e transazione delle questioni vertenti colla Società affittuaria;

Disposizioni sui titoli rappresentativi dei depositi bancari;

Facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di estendere a 35 anni il termine di ammortamento dei prestiti fatti ai Comuni.

Alle ore 3 pom. Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni per l'esercizio della caccia e dell'uccellazione;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1880.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).